

## XII.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1929

ANNO VII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Dichiarazione sul processo verbale:</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
BARNI. . . . .	286	24 gennaio 1929, n. 166, concernente	
<b>Congedi</b> . . . . .	286	l'ordinamento delle maestranze portuali	
<b>Interrogazione:</b>		— Conversione in legge del Regio de-	
Equipaggiamento dei pontieri del Genio.	286	creto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106,	
GAZZERA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	286	che proroga il termine per la classifica-	
BARBIELLINI-AMIDEI . . . . .	287	zione delle navi nel registro italiano —	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito e fine della discus-</i>		Conversione in legge del Regio decreto-	
<i>sione</i> ):		legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca	
Stato di previsione della spesa del Ministero		nuove disposizioni limitatrici alla iscri-	
della giustizia e degli affari di culto		zione nelle matricole della gente di mare	
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio		in sostituzione di quelle contenute nel	
1929 al 30 giugno 1930 . . . . .	287	Regio decreto 20 marzo 1927, n. 402 —	
DUDAN . . . . .	288	Conversione in legge del Regio decreto-	
BARBIELLINI-AMIDEI . . . . .	290	legge 18 marzo 1929, n. 380, concernente	
MORELLI GIUSEPPE . . . . .	296	la obbligatorietà degli impianti radio-	
CAPRINO . . . . .	300	goniometrici, degli impianti radiotele-	
MANARESI . . . . .	303-15	grafici ad onda corta e degli apparecchi	
ROCCO, <i>ministro</i> . . . . .	304-14	radiotelefonici riceventi sulle navi mer-	
MAZZINI . . . . .	314	cantili . . . . .	335
VERDI . . . . .	314	Conversione in legge del Regio decreto-legge	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Votazione segreta</i> ):		21 gennaio 1929, n. 93, recante ulteriore	
Stato di previsione della spesa del Ministero		proroga del termine stabilito dalla legge	
della giustizia e degli affari di culto per		14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione	
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio		straordinaria dei precedenti di servizio	
1929 al 30 giugno 1930 . . . . .	335	e di condotta degli appartenenti al	
Conversione in legge del Regio decreto-legge		Corpo degli agenti di pubblica sicu-	
21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove		rezza . . . . .	335
norme per il conferimento degli uffici		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
secondari e delle ricevitorie postali tele-		6 dicembre 1928, n. 2893, concernente	
grafiche nonchè dei servizi rurali nei		la concessione all'Associazione Nazio-	
territori ex-austriaci — Conversione in		nale Madri, Vedove e Famiglie dei ca-	
legge del Regio decreto-legge 21 gennaio		duti e dispersi in guerra della esclusività	
1929, n. 127, relativo alla proroga del		della fabbricazione e vendita del distin-	
termine per il sorteggio dei membri del		tivo istituito per i padri autorizzati a	
Consiglio di amministrazione delle poste		fregiarsi delle decorazioni concesse ai	
e dei telegrafi, di cui all'articolo 3, com-		figli caduti in combattimento o per fe-	
ma 3º, del Regio decreto-legge 23 aprile		rite riportate in guerra . . . . .	335
1925, n. 520 . . . . .	335	Conversione in legge del Regio decreto-legge	
		6 dicembre 1928, n. 2928; abrogazione	
		del Regio decreto-legge 3 agosto 1925,	
		n. 1617, concernente la moratoria italo-	
		jugoslava . . . . .	335

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo.	335
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, contenente modificazioni alle norme riguardanti l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza nonchè la nomina e lo stato del sottotenente maestro di banda . . . . .	336
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro . . . . .	336
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 124, riguardante l'autorizzazione al Governo del Re per la cessione gratuita dell'ex « Casa del Popolo » in Roma all'Opera Nazionale del Dopolavoro — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 103, riguardante l'approvazione del contratto per la cessione al Governatorato di Roma dell'ex-Caserma Serriatori, detta anche Luciano Manara, in Roma . . . . .	336
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, recante modifica alla circoscrizione di alcune provincie. Facoltà al Regio Governo di determinare con Decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse . . . . .	336
<b>Sull'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	337

### La seduta comincia alle 16.

MORELLI GIUSEPPE, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

### Sul processo verbale.

BARNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARNI. Dichiaro che nella mia allusione di ieri intendevo parlare del defunto deputato operaio Pietro Chiesa, e non di altri, come qualcuno ha creduto, e qualche giornale ha stampato.

Ho citato un episodio personale, e non già i metodi e i sistemi delle vecchie organizzazioni, che nella mia ventennale, umile, ma costante devozione al Capo del Governo e Duce del Fascismo, non solo non ho mai

condiviso, ma ho sempre energicamente avvertato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Oggianu, di giorni 5; Verga, di 3; Vianino, di 3; Ferri Francesco, di 2; Orlandi, di 1; Giuriati Domenico, di 2; Caggese, di 3; Berta, di 2; Zaccaria Pesce di 1; Gargioli, di 3; per motivi di salute, gli onorevoli Mantovani, di giorni 15; Pescione, di 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Ricciardi, di giorni 3; Di Mirafiore, di 3; Paoloni, di 1; Puppini, di 3; Serpieri, di 3; Brunelli, di 1; Gianturco, di 1; Biancardi, di 1; Fani, di 1; Ardissona, di 1; Banelli, di 3; Gorio, di 3; Fossa, di 6; Bruchi, di 3; Nicolato, di 3; Mazza De' Piccioli, di 3; Fancello, di 2; Peverelli, di 8; Ducrot, di 10.

(*Sono concessi*).

### Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Unica interrogazione iscritta nell'ordine del giorno di oggi è quella dell'onorevole Barbiellini-Amidei, al ministro della guerra, « per conoscere se sia suo intendimento estendere ai pontieri alcune salutari provvidenze adottate per le fanterie; e cioè alleggerire ai pontieri la tenuta per le manovre di barca come si è alleggerita per gli allenamenti di marcia alle fanterie ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere

GAZZERA *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli camerati, sino dalla fine del 1927, sulla base delle concrete proposte dell'apposita Commissione incaricata di studiare l'equipaggiamento delle truppe delle varie armi, il Ministero ha disposto che l'equipaggiamento dei pontieri sia modificato appunto in analogia ai criteri che hanno portato alle note innovazioni nell'armi di fanteria.

Poichè indubbiamente l'onorevole interrogante si riferisce a qualche constatazione di fatto da lui compiuta, è bene tener presenti due considerazioni di diversa indole e cioè che prima di realizzare qualsiasi modificazione è necessario, per ovvia ragione economica, di esaurire le scorte di indumenti attualmente esistenti nei magazzini reggimentali.

In secondo luogo, giova anche ricordare che il pontiere del Genio non è solamente barcaiuolo, in quanto che dovendo egli impiegarsi anzitutto nelle manovre per l'allestimento dei ponti, ha mansioni tutte sue particolari ed anche ben diverse da quelle del barcaiuolo. E su questo impiego è fondato l'addestramento professionale e tattico del pontiere.

Il soldato dei pontieri deve infatti trasportare materiali pesanti e ingombranti come travicelli, barche, tavole, e perciò è necessario che non solo abbia la solita tenuta del soldato, ma che anzi su di essa egli indossi uno speciale gabbano.

Quando peraltro il pontiere attende agli esercizi di ginnastica o ad istruzioni ed esercitazioni della specialità che hanno carattere spiccatamente ginnastico, come ad esempio la scuola del barcaiuolo, allora egli ha gli stessi indumenti per la ginnastica che hanno i reparti di fanteria e tutti quelli delle altre armi e cioè maglia senza maniche, calzoncini corti al ginocchio e scarpe basse. Insomma l'equipaggiamento del pontiere oggi risponde alle esigenze dell'addestramento tecnico e tattico della specialità e risponde anche alle necessità dell'istruzione ginnastica moderna, considerata questa in stretta attinenza con le esigenze militari della specialità.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBIELLINI-AMIDEI. Onorevoli camerati, ho udito quanto ha riferito chiaramente l'onorevole sottosegretario alla guerra. L'inconveniente che potrebbe nascere durante le manovre di barca per una divisa non appropriata alla ginnastica di voga, dovrebbe portare naturalmente una responsabilità a coloro i quali dopo il 1927 non si fossero attenuti alle prescrizioni emanate dall'onorevole Ministero della guerra. Però io anche tengo conto del consumo dell'equipaggiamento e specialmente del vestiario necessario per smaltire i residui di magazzino. Ma prego tuttavia di volermi dare atto che dopo il 1927 (cioè nel 1928 ed anche recentemente) si sono fatte manovre di barca non nella tenuta di maglia, mutandine, scarpette basse, ma in tenuta molto pesante, cioè pantaloni, giacca abbottonata, colletto, cravatta e gabbano. Se un pontiere cade in acqua col gabbano, annega (*Commenti*). Non c'è nessun nuotatore o campione di questa terra che si possa salvare se cade in acqua col gabbano. E non voglio citare episodi, perchè si fa una questione tecnica e non passionale, ma sarebbe facilissimo per me raccontare qualche episodio di-

sgraziatamente mortale, per riscuotere un successo alla 26ª (*Commenti*).

Ma io, ho detto, mi limito alla questione tecnica, ma siccome sono ufficiale dei pontieri, bisogna che non mi faccia bocciare in materia. Riconosco che per le manovre di barca non si va soltanto in acqua, ma c'è il carico e lo scarico della barca dal carro a terra e viceversa, e il varo della barca stessa. È necessario per questo carico, scarico e varo indossare quel tal gabbano? A Nervesa non si è indossato; si è finiti per trovarsi nudi con l'elmetto, si sono fatti i ponti e si è passati al di là.

Questo è accaduto al passaggio del Piave: e non v'era che un capitano qualsiasi al comando di quelle compagnie, ed ha preso anche 100 lire di multa. Ma non fa niente! Nessuno aveva il gabbano, ma nessuno è annegato. Ora io chiedo a coloro che hanno sotto gli occhi il monumento al pontiere, che tutte le città pontieristiche d'Italia hanno elevato sul Po a Piacenza, di osservare che i pontieri là fissati nel bronzo sono nudi con l'elmetto in testa. Ora, perchè nelle istruzioni devono indossare il gabbano, il che poi non si verifica quando devono guerreggiare?

Perciò do atto e ringrazio l'onorevole sottosegretario delle sue informazioni. Riconosco che il Ministero della guerra ha saggiamente disposto fino dal 1927, affinché non accadano incresciosi incidenti in materia; ma prego disporre che i comandanti di Corpo si attengano non solo per la dignità dell'insegnamento, ma anche per la salute di coloro che lo devono ricevere, alle prescrizioni emanate saggiamente dall'onorevole ministro (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è così esaurita.

### **Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Proseguendo nella discussione generale ha facoltà di parlare l'onorevole Dudan.

DUDAN. Onorevoli camerati! Anch'io, quale cittadino delle nuove provincie, mi associo al plauso mandato ieri dal camerata Milani a Sua Eccellenza il ministro Rocco, perchè presi gli ordini dal Capo del Governo, divenne il maggior artefice dell'unificazione legislativa, compiuta nel decennale della Vittoria con l'estensione alle nuove provincie di tutte le leggi del Regno. Il 1° luglio, anche nelle nuove provincie vigeranno unicamente i codici italiani.

Il camerata Milani però mi permetterà che io attenni una sua frase, con cui ha alluso all'eventualità di nostalgie, ancora permanenti nelle nuove provincie per la legislazione dell'ex regime, e addirittura ha soggiunto, sia pure in forma dubitativa, che queste nostalgie potrebbero essere persino di carattere politico.

Ora non voglio nascondere che un certo disagio, del resto comprensibilissimo, che si è avverato anche nel 1865, quando abbiamo esteso la codificazione unitaria alla Lombardia, cinque anni dopo l'annessione, e che si è reso sensibile anche al momento dell'annessione di Venezia, ci sia, nel momento presente; ripeto: un disagio spiegabilissimo con l'abbandono di consuetudini ormai inveterate da oltre un secolo. Ma ciò ci deve indurre piuttosto a cercare i provvedimenti ed i mezzi perchè questo disagio sia reso il meno possibile sentito. Del resto io non so, anche volendo pensare a qualche insignificante frazione allogena di quelle popolazioni, oggi tutte lealissime nella loro fede di cittadini italiani, non so se si potrebbe oggi trovare anche un solo cittadino che abbia delle nostalgie per l'Austria, come è ridotta oggi, e come probabilmente resterà per molto tempo. (*Bravo!*).

Ed ecco perchè non ho sufficienti parole per elogiare il trattamento fatto ai suoi funzionari provenienti dall'ex-regime dal Ministero della giustizia, il quale — come il Ministero della pubblica istruzione, cui va pure la nostra lode, e a differenza di tutte le altre amministrazioni statali — non ha voluto conservare la distinzione in due ruoli del proprio personale, cioè nel ruolo delle vecchie provincie e nel ruolo dell'ex-regime; distinzione che porta quasi quasi un marchio poco simpatico anche su funzionari che sono stati ottimi italiani in momenti difficilissimi sotto il Regime austriaco, cioè in tempi quando purtroppo non di tutti i funzionari del Regno si poteva dire altrettanto.

È per questo che io sono sicuro di interpretare il sentimento di tutta la Camera,

se invoco che — premesse le dovute cautele consentiteci dalla legge per una nuova, definitiva selezione del personale statale, — sia resa, nel decennale della Vittoria, questa unificazione compiuta, perfetta in tutto e per tutto, anche per il personale dello Stato. (*Benissimo!*).

Ma oggi, in massima parte, il personale, in attività di servizio, proveniente dall'ex-regime, è composto di ottimi italiani. Ho presente la coraggiosa e dignitosa protesta, firmata da oltre seicento impiegati statali italiani della Dalmazia, nel 1912, e diretta al Presidente del Consiglio austriaco dei ministri di allora, barone Bienert, quando Vienna con un decreto ministeriale imponeva l'uso della lingua croata negli uffici della Dalmazia, al posto dell'italiana fino allora per due millenni, ininterrottamente, adoperata nelle sue varie forme evolutesi dal latino all'italiano moderno. Fu un bell'esempio di coraggio civile e nazionale.

In prima linea voi vi trovate firmati i magistrati dei tribunali e delle preture della Dalmazia, magistrati anche scientificamente molto ben preparati. Non nego che la terminologia di questi magistrati — badate che il Codice ancora vigente nelle nuove provincie è del 1815 — possa essere qualche volta un po' antiquata; ammetto che i formalismi del resto abbastanza eccessivi, secondo voi stessi riconoscerete, nella nostra procedura, non siano completamente conosciuti dai magistrati delle nuove provincie; ma quello che è il diritto sostanziale — ed è il contenuto sostanziale delle sentenze, che c'importa, e non la loro forma — ha certamente nelle nuove provincie, come del resto in tutto il mondo, per base sempre il nostro antico Diritto Romano. In Austria e quindi nelle nuove provincie c'era e c'è di più. I primi studi per il Codice civile vigente ancor oggi in Austria, fatti ai tempi addirittura, si può dire, preistorici di Maria Teresa, erano stati compiuti nel 1760 da un professore italiano, Azzoni, dell'Università di Praga, che redasse e compilò un progetto di otto volumoni in folio, e su quegli studi ha continuato a perfezionare la codificazione austriaca un altro professore italiano, Carlo Antonio Martini, trentino, insigne rappresentante del diritto naturale, insigne nella storia austriaca, perchè precettore di quello che fu il più illuminato degli Imperatori austriaci Giuseppe II, sul cui animo ebbe ad esercitare indubbiamente i più profondi e più benefici influssi; insigne, perchè riformatore degli studi superiori in Austria e, nel 1785,

dell'Amministrazione civile e giudiziaria nella Lombardia, e perchè infine, tra il 1794-6, redattore e compilatore, come Presidente della Commissione per la codificazione civile, del Codice austriaco ancor sempre vigente.

Quindi voi vedete che questa codificazione austriaca, in fondo in fondo, non la possiamo chiamare barbara; essa in massima parte è romana, è italiana. Il Codice marittimo, il così detto « Editto politico di Navigazione mercantile » di Maria Teresa, vigente nientemeno che dal 1744 fino alla caduta dell'Austria, era stato originariamente redatto in lingua italiana e soltanto più tardi fu tradotto in lingua tedesca; i libri fondiari, un'ottima istituzione derivante dal diritto medioevale boemo, che molto saggiamente il nostro ministro ha conservata nelle nuove provincie, sono stati sperimentati e diedero buona prova anche in Lombardia e nel Veneto, come in tutte le altre provincie dell'Austria.

Riuscirà ancor più omogenea questa unificazione legislativa fra le vecchie e le nuove provincie quando, pubblicati prossimamente i nuovi Codici, essi dovranno essere studiati per esser applicati da tutti i magistrati, sia delle vecchie che delle nuove provincie. Questi si troveranno quindi anche da questo lato in pari condizioni.

A proposito dei nuovi Codici, mi riprometto da essi un rimedio che tutti certamente invociamo: quello di una maggiore rapidità nella procedura dei giudizi. Non sarà questa la cura unica e radicale per il male che oggi tutti deploriamo. Credo che buona parte di queste lentezze procedurali si debba attribuire alla scarsezza dei mezzi finanziari di cui dispone il Ministero di giustizia, come ha rilevato molto bene il nostro relatore, onorevole Geremicca, nella sua ottima relazione.

Con maggiori mezzi finanziari si potrà rimediare alla scarsità retributiva nei riguardi dei giudici, che per la loro speciale posizione sociale inerente alla delicatezza del nobilissimo ufficio loro affidato non possono attingere anche ad altre attività, come fanno spesso i funzionari delle altre amministrazioni statali.

Con maggiori mezzi si potranno coprire molti dei posti ora vacanti e per i nuovi concorsi si potrà anche procedere ad una più attenta selezione del personale, poichè con le presenti condizioni i migliori preferiscono oggi dedicare l'opera loro in campi più redditizi. Se questa maggiore rapidità di procedura darà anche un maggior numero di liti — e gli avvocati non ne avranno dispiacere —

ciò porterà anche una diminuzione di quella giustizia arbitraria di violenti, che ancora purtroppo è frequente.

E poichè non sarebbe prudente parlare su ogni bilancio, io approfitterò dell'occasione di essermi dovuto intrattenere su questo della giustizia e sulla codificazione civile nuova, per accennare che si dovrebbe rapidamente procedere anche a togliere dal Codice penale militare parecchi anacronismi.

Ve ne cito uno solo, del quale ebbi occasione recentemente di occuparmi presso la Presidenza del Consiglio; ed è questo: se un borghese è assolto in prima istanza per insufficienza di prove, può appellare, può poi ricorrere anche in cassazione, può chiedere anche — sempre avendo dei motivi, naturalmente — la revisione del processo. Un militare, invece, che deve tutelare il proprio onore per lo meno quanto un borghese, una volta assolto per insufficienza di prove in prima istanza, non ha appello, perchè l'appello non c'è nel Codice militare; non può ricorrere al Tribunale supremo militare, e non può nemmeno chiedere la revisione del suo processo.

Conosco in proposito un caso che mi ha vivamente interessato.

Si trattava di un carabiniere assolto per insufficienza di prove dal reato di furto. Ebbene, egli trova poi un altro che è condannato appunto perchè trovato reo di quel furto. Ma egli, con tutto ciò, nel suo certificato penale deve seguitare a portare il marchio dell'assoluzione per insufficienza di prove dell'infamante reato di furto; il che gli arreca gravi conseguenze disciplinari, e poi anche, una volta congedato dal servizio militare e tornato alla vita civile, la quasi impossibilità di trovare un'occupazione, non potendo egli mai mostrare una fedina penale completamente pulita.

Voi comprendete dunque che è necessario togliere rapidamente questi anacronismi.

Conchiudo rilevando l'enorme, immensa mole di opere compiute in tutto il campo legislativo, costituzionale e giudiziario, in questi sette anni dal Regime e da Sua Eccellenza l'onorevole Rocco. Specialmente l'opera codificatoria, che egli sta eseguendo, inscriverà certamente il suo nome ad un posto d'onore nella storia del Diritto Italiano. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Mazzini, il quale, avendo presentato un ordine del giorno, si riserva di parlare in sede di svolgimento degli ordini del giorno.

Spetta di parlare all'onorevole camerata Barbiellini-Amidei, il quale ha presentato e svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera raccomanda al Governo che nel lavoro di riforma dei Codici sia, nel Codice civile, chiaramente stabilito il complesso dei principî e delle regole definenti la natura delle acque del soprasuolo e del sottosuolo.

« Cosicchè le leggi speciali sulle basi dei principî giuridici contenuti nel maggior testo legislativo, il Codice, limitino la loro azione a favorire l'incremento delle attività, che in relazione ai tempi si possano sviluppare a beneficio della Nazione e della civiltà ».

BARBIELLINI-AMIDEI. Onorevoli camerati! Vi parrà molto strano che io parli sul bilancio della giustizia; ma anche più strano sarebbe se io parlassi sul bilancio della grazia (in verità la grazia non esiste più). Ad ogni modo il mio è un ordine del giorno di carattere strano puramente tecnico; però, ad ogni buon conto, io non intendo mai perdere lo spirito politico per il quale, ed esclusivamente per il quale, sono qui e ci resto per adesso, con grazia dei gerarchi.

L'amico Geremicca, l'onorevole relatore, ci ha rimandato alle ricerche storiche, perchè, provenendo egli da coloro che avevano il monopolio delle relazioni dei bilanci, ed essendo egli sempre stato relatore del bilancio della giustizia nelle passate legislature, ci ha detto: « Se voi volete sapere più chiaro il mio pensiero in materia di grazia e giustizia e del relativo bilancio, andate a ricercare negli archivi storici, perchè io per lungo prosieguito di tempo sono stato relatore, senza interruzione, del bilancio della giustizia ». Ed allora noi abbiamo fatto delle ricerche, ed abbiamo trovato lo spirito dell'onorevole Geremicca nelle passate relazioni del bilancio della giustizia (*Si ride*).

Nella sua relazione egli dice: « Nei prossimi mesi noi discuteremo il progetto di legge sulle servitù, sul possesso e sulle successioni testamentarie ». Importa a me, per la questione delle acque, la discussione sulle servitù.

Dal 1919, dico meglio dal 1916, fino allo anno scorso, quando l'attuale Presidente della Camera ha tagliato corto sulla discussione delle acque, è fiorita tutta una lunghissima letteratura sulla legislazione delle acque, sui diritti e sulle servitù nascenti dalle acque.

Vi sono stati dei giuristi i quali hanno detto che tra due articoli del Codice civile, che certamente voi, onorevoli camerati, conoscete, l'articolo 427 e credo il 543, tra questi

due articoli del Codice civile e la legge 9 ottobre 1919 non vi dovesse essere più contraddizione, in quantochè la nuova legge, cioè il decreto-legge del 9 ottobre 1919 aveva tagliato corto ad ogni distinzione e conflitto in materia.

Facciamo telegraficamente una specie di esposizione delle leggi che si sono susseguite. Nel 1865 l'allegato *f*) della legge sui lavori pubblici, poi il Codice civile che ha segnato i principî e concetti giuridici in materia di servitù e di diritti delle acque, poi la legge del 1884, seguita dalle leggi del 1898, del '95 per arrivare fino al 1911 e dal 1916 al 1919.

È interessantissimo studiare la legislazione sulle acque. Voi troverete questo caso strano, che tutte le volte che si tratta di un diritto, di una liberalità da consentire all'agricoltura, la legge non arriva mai in porto, e non riesce mai e poi mai a giungere alla Camera.

Soltanto qualche volta trova esecuzione mediante decreti-legge, fulminei.

Viceversa quando si insinuano delle leggi, che senza entrare in merito ai doveri danno, concedono, diritti di contributi (di quattrini) agli impianti elettrici anche preesistenti, le leggi vengono immediatamente imposte, sono acclamantissime, ed hanno esecuzione retroattiva!

Si vede che i Parlamenti che precedevano il Parlamento Fascista erano squisitamente elettrici, o almeno idroelettrici: soffrivano l'umidità della elettricità! (*Si ride*).

Ed allora, se voi trovate che un libro, un capolavoro di libro, come quello di Gioacchino Volpe, sul medioevo, avrà sì o no tiepidi lettori che lo seguono, troverete gente, che non avete mai visto nè conosciuto, che sfodera edizioni su carta fantastica e pubblica stupidaggini dell'altro mondo su questioni di diritto delle acque! Diritti sulle acque, oramai tutti lo sapete, sempre a danno dell'agricoltura, sempre naturalmente ad incremento dell'industria idroelettrica, la quale industria, poverina, si sacrifica, si squarta anche per erudirci! Perchè tutti ci vogliono oramai erudire in tutti i campi! Per questo, anzi, precisamente per questo, è arrivato il momento di parlare proprio sul bilancio della giustizia. Facciamo una parentesi. Io sono adatto a parlare sul bilancio della giustizia, perchè pochi individui sono avanzo di galera come il sottoscritto; sì, come me se ne trovano pochi fra voi. (*ilarità*)... È vero?

Posso fare compagnia perfettamente a quelli di Nemi; infatti i chiodi sono uguali! E siccome facciamo una parentesi, parleremo di galera, giacchè ci siamo, e giacchè è

venuto Sua Eccellenza il ministro della giustizia. Parliamone, visto che è di buon umore; tocchiamo una corda debole.

Parlo come interessato, proprio come avanzo di galera, egregi signori. Vi siete mai accorti che contro i fascisti quasi si diluisce come una macchia di olio in quella così detta opinione pubblica, in quello spirito gentile che manifesta il buon senso, un continuo logorio che cerca di mangiarli e di inghiottirli tutti? Vi siete accorti mai come in questo Parlamento sono passate certe cose, certi esseri, certe canaglie che non stanno in nessuna storia e di cui nessuno parla più, mentre viceversa basta che un fascista abbia starnutato fuori del fazzoletto perchè questo diventi un caso straordinario, e si cerchino tutti i modi possibili per intaccarlo, per assorbirlo, per mangiarlo?

Non vi siete accorti che vi è uno spirito cannibalesco, a partito cercato, contro il Fascismo, ma dentro il Fascismo, che in certi momenti prende atteggiamento di opinione pubblica, di frizzo, di barzelletta, e poi ad un dato momento cerca questa barzelletta di rafforzare? Che si cerca di impedire a qualche presunto violento di trovare un testimone di difesa, e si cerca di metterlo senza discutere in una sacrosanta galera? Vi siete mai trovati in questi tali momenti?

Ebbene, signori, c'è una certa quantità di persone, capaci di cercare di far dello spirito, capaci di mandare in galera chi ha fatto la rivoluzione! Come se fosse la cosa più naturale del mondo. Cosa ne direste voi? (*Si ride*).

Credete, cari intellettuali, che la coniugazione del verbo dire, a mente fredda, la conosco. Certamente però, in taluni momenti, mi viene qualche cosa alla gola che, più che la coniugazione, mi fa desiderare l'articolazione di qualche altro verbo più appropriato (*Ilarità*). Ora c'è un conflitto naturale tra la volontà di fare, che precede in me, e quella di dire. Io desidererei trovare qualche cosa che fosse squisitamente rivoluzionario, ma non riesco a concepirlo, perchè altrimenti non sarei rimasto l'ultima rotella del carro della rivoluzione se avessi la capacità di concepire delle leggi fasciste, che potessero imbottigliare a vite tutti gli anti rivoluzionari passati, presenti e futuri, taciti e manifesti. Però io sento questo stato d'animo, e giacché siamo arrivati alla voce « galera », ci sto. Appunto: qui ci resto ottimamente, squisitamente. (*Interruzione del deputato Manaresi*)

All'onorevole Manaresi la risposta la darò dopo. Io non faccio come Diodoro,

che morì di rabbia perchè non seppe trovare la risposta (*Ilarità*). Eh, facciamo un po' di sfoggio di cultura storica anche noi! (*Ilarità*).

Ebbene, abbiamo detto, c'è questa specie di insinuazione che prima va sul conversare del tram, del caffè, ecc. e poi dilaga, va al di là, disopra, e non riesce mai a materializzarsi se non quando riesca a smontare la figura della rivoluzione. Voi troverete centomila intellettuali, che vi danno questa definizione, pronta, storica: « No signori! voi vi meravigliate, ma la storia vi insegna che tutte le rivoluzioni hanno risucchiato, mangiato, distrutto gli uomini che le hanno fatte ».

Sì, ma se voi osservate ben bene la storia, man mano che siamo partiti da Adamo ed Eva per venire sino a noi, c'è stato quel certo tal quale ritardo, quella certa resistenza progressiva a farsi risucchiare, perchè da che la storia è stata scritta ed è stata messa negli archivi, quelli che sono venuti dopo hanno imparato a spese di quelli che erano venuti prima e hanno preso quei certi scudi e quella certa prudenza che serve alla loro difesa. E naturalmente la gente che conosce bene la storia del passato saprà certamente difendersi da tutti i luoghi comuni, attraverso i quali coloro che avevano subito la rivoluzione cercano di risucchiare quelli che l'hanno fatta.

Ma lo studio di questo sistema bisogna cercare di allargarlo oltre gli uomini di un certo rango, portarlo infinitamente in largo, portarlo alla intangibilità della rivoluzione ed estenderlo ai piccolini.

Non che io dica che colui il quale ha avuto la fortuna e la gloria di partecipare alla rivoluzione debba essere intangibile e possa fare tutte le porcherie che gli pare e piace. No! soltanto però che, anche se uno avesse fatto delle sciocchezze, anche se uno avesse fatto delle nefandità — magnifica parola questa, detta senza papere (*Si ride*) — prima di arrivare alla vera e propria estensione dell'azione giudiziaria, occorrerebbe metterci un certo cuscinetto di tempo.

Perchè noi abbiamo visto... Io sono fuori di proposito, ma sono anch'io un esempio vivente. Sono fuori di proposito, ma sono stato fuori di partito anch'io, e se non vi rincresce, se proprio non vi fa schifo, sono ritornato un vostro camerata. Il che vuol dire che si può essere dentro e fuori senza avere proprio addirittura, decisamente, assolutamente demeritato.

Ora prima di mandare a rifinire una squadriglia in galera per mezzo di un'azione legale troppo precipitata — e guardate che le azioni legali troppo precipitate ci sono soltanto con-

tro i fascisti (non so come diavolo succeda, ma è certo che sono solo contro i fascisti) — bisognerebbe andare con un certo riguardo.

Ho visto dichiarare fallito un Tizio, per esempio, (accenno alla figura di uno scomparso che certo non è stato mio amico, perchè ho parlato contro di lui varie volte). ed ho visto andare per aria delle banche di tutti i colori, per milioni, per decine di milioni, in tutti i tempi (non ho molti anni di età ma da quando ho cominciato a saper leggere e scrivere so che continuamente si leggeva d'una banca andata per aria)... Ebbene, avete forse visto dilagare verso uomini politici degli altri tempi, avete forse visto dal tonfo di una famosa banca dilagare verso Bonomi, Nitti, Caio o Sempronio degli schizzi di fango? Macchè. Poverino, si diceva... lui non ne ha nessuna colpa, non se n'è mai curato! Casca oggi una banchettina di terzo ordine, in un angolo qualunque di questo paese, per qualsiasi motivo, ed ecco che bisogna andare a cercare subito, attraverso qualsiasi mezzo, bisogna andare a immaginare il modo di strozzare un gerarca. Non si riesce a strozzarlo? Risulta infondato tutto quanto si è voluto montare contro di lui? Mica si viene dopo a dire: facciamo ammenda, riconosciamo la falsità delle accuse, ha sofferto, facciamogli un trono, è un pieno galantuomo e riconosciamo che in certi momenti difficili (ricordo il Congresso di Trieste) ha difeso tenacemente ostinatamente il Fascismo. Ebbene, per quello scomparso si è annullato il fallimento dopo il suicidio. No, non c'è pietà, nella così detta opinione pubblica degli intellettuali del fascismo e filofascismo di oggi, per chi ha avuto il coraggio di difendere il Fascismo nei momenti difficili; non c'è pietà da parte di questi intellettuali da strapazzo, di questa gente che si va facendo una cultura attraverso le accademie di danze e poi sciabola l'aria di qua e di là!

Ebbene no, professoroni, voi dovete fare un avvenire vestito delle glorie del nostro passato che sono tanto più alte quanto più sanguinose.

Ora per i rivoluzionari (ecco una piccola parentesi nel bilancio della giustizia) dovrebbe secondo me trovarsi un modo diverso dagli altri per l'espiazione di una qualche eventuale colpa commessa; infatti si può ammettere e pretendere che se a un rivoluzionario capita sul collo una carica sproporzionata alle sue forze morali ed intellettuali, una volta che egli arriva alla meta debba essere più disperato di quando ha cominciato. Ma io, però non concederei agli antifascisti la possibilità di

vedere un rivoluzionario in galera. Facciamolo ritirare in Libia, in Somalia, in Eritrea, ma non confondiamolo con gli altri! Se è un rivoluzionario, è stato anche uno squadrista. Ora nessuno ha mai detto che la rivoluzione sarebbe finita nel '22, quando la rivoluzione si iniziò, e noi eravamo disposti a seguirne anche per molto tempo (*Si ride*). Dal modo come si è cominciato nel 1921 sembrava che gli altri avessero in mano tutto il mondo; nessuno avrebbe immaginato che avessero smobilitato così presto quei miliardi di potenzialità che dicevano di avere... È finita nel '22; tanto meglio per noi, per tutta la Nazione, tanto meglio anche per loro.

Quelli che si sentono rivoluzionari, che veramente hanno fatto la rivoluzione, non vogliono essere messi sulla stessa bilancia dei loro ex-avversari. Quando vi viene un individuo che dice: « il tal dei tali è un lestofante », no, non bisogna permetterlo: anche se ha sbagliato, si tratta di un rivoluzionario; per canaglia che sia, ha fatto la rivoluzione, e, soprattutto, non mettetelo insieme con chi è stato nemico della Patria perchè è una razza completamente diversa. Stabilite per i rivoluzionari magari pene più gravi che non per gli altri, mettete magari la pena di morte maggiormente estesa di quello che non sia per gli esseri comuni, non metteteli però a far razza comune, nemmeno nei pidocchi, con la gente che abbiamo combattuto!

Questo dico per una ragione, perchè ho visto un ordine del giorno sulle carceri...

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sarà svolto.

BARBIELLINI-AMIDEI. E allora non ne parliamo, perchè ho già sconfinato anche troppo.

Ma voi potete immaginare che se io abbia messo sotto un automobile un cane, o sfondata una vetrina, debba andare nel carcere comune dove sono venti celle allineate di assassini di Empoli? No, non è possibile. In mezzo a certa gente che desta repugnanza! Già, la farei da padrone, o almeno, sapendo, fino a prova contraria, leggere e scrivere, e avendo buona condotta, farei lo scriba. (*Si ride* — *Interruzione del deputato Starace*). In materia di carcere, caro Achille, abbiamo una certa erudizione! (*Si ride*).

Ci sono, per esempio, certe carceri, non voglio dire dove, perchè è perfettamente inutile precisarlo, nelle quali si trovano dei carcerati politici, come dicevo, per fattacci enormi come per esempio quelli di Empoli; e supponiamo che ci siano dieci o quindici di questi tipi, giovanotti dalla faccia di delin-

quente stampata, protagonisti di quei fatti di Empoli che non vi è nessuna delinquenza al mondo che possa raggiungerli, e siano tutti insieme in un braccio di carcere nel quale si possano tra loro telegrafare. (*Commenti*). Ognuno di voi avrà letto *Galera* di Tullio Murri, tanto per erudizione.... (*Ilarità*).

PAROLARI. Si volti anche dalla parte nostra! (*Si ride*).

BARBIELLINI-AMIDEI. Caro Parolari, ti chiedo scusa, ma sento una certa attrattiva da quest'altra parte, perchè Roberto ricorda le manette con un certo entusiasmo, ed io mi sento quasi affratellato.... (*Ilarità*).

STARACE. Roberto sarebbe Farinacci!

BARBIELLINI-AMIDEI. Ora chiederei che fosse studiata questa parentesi carceraria e giudiziaria della rivoluzione. Dateci la sensazione di essere stati una aristocrazia della Nazione, anche quando saremo diventati farabutti. Tra farabutti comuni non rivoluzionari e farabutti superlativi della rivoluzione ci deve essere una distanza, e desideriamo che sia sentita, magari che sia di sangue! Desideriamo che sia per noi una legge più feroce! Su di noi vogliamo sentire questa aristocrazia della ferocia. Abbiamo avuto una disciplina feroce, perchè le nostre squadre che si lanciavano all'assalto, avevano una disciplina feroce! Caro Giunta, anche tu l'hai fatta sentire! E negli assalti hai lasciato a chi stava indietro qualche revolverata fuggitiva per impedire che ci fossero dei dispersi ritardatari. (*Commenti — Interruzioni — Si ride*).

Ora ci deve essere una posizione diversa, ma sia una posizione fascista. Cosa importa a noi di crepare oggi o di crepare domani, una volta che Dio ci ha dato la fortuna di vedere vittoriosa una rivoluzione che noi, nella nostra piccolezza, non avevamo neanche saputo concepire, perchè la nostra mente non arrivava alla potenza del nostro Capo che l'aveva vista immediatamente? (*Vivi applausi*).

Ora dal '21, io ho la cura di andare a prendere ogni tanto il *Popolo d'Italia* per tema di essere fuori delle tavole programmatiche e lo rileggo. (*Ilarità*).

Ma cari amici, provate a pigliare il *Popolo d'Italia* del '21 e guardate se, durante il primo semestre, vi capita di trovare un punto interrogativo: neanche per sogno! Leggete: dove i nemici insinuavano tregua, risponde Vittoria!

Noi dicevamo: Va bene, faremo una rivoluzione. Con quanti? Lo dice lui, che chi sa che cosa ci ha! ? Una volta che lo

dice, chi sa se sarà d'accordo con qualcuno? Avrà in mano chi sa che cosa! (*Ilarità — Commenti — Approvazioni*).

Questa signori era la realtà. Lui si sapeva, ma io che cosa ci capivo? Qui non si lascia, diceva, si brucia tutto.... sopra e sotto! (*Si ride — Commenti*). Ora noi, davanti a una disciplina, davanti a un deciso volere non esitiamo mai. Tutte le volte che uscivamo da un congresso, da un consiglio, ne venivamo con la promessa di sacrificarci sempre di più. Ma questo mettersi tutti nello stesso ambito di responsabilità e disciplina degli uomini comuni ci lascia in un eccesso di tale rilasciatezza che se abbiamo dei vizi latenti, li moltiplichiamo immediatamente (*Viva ilarità*). Ecco perchè vogliamo essere sempre fascisti!

Io non vengo qui per fare un discorso, ma per dire quello che matura entro di noi, e poi scoppia in nervosismo e in malumore. Che volete, che io vada a confidare ciò a chi non ci capisce? Esaminate voi il mio stato d'animo, e voi che avete la responsabilità dell'oggi e del domani concretate quelle discipline e quegli ordini che devono valersi della nostra esuberanza spirituale, rivoluzionaria.

Tante volte ho detto: mandatemi a fare alle schioppettate in Libia, ma non riesco a stare dove mi mettete con certi limiti di disciplina uguali a quelli per gli uomini comuni. No! Mi sento magari portato a fare il guardiano in un qualsiasi luogo comune, ma purchè l'ordine mi venga dalla mente e dalla mano del Duce. Questo sento di poter dire perchè egli non c'è e parlo a cuore aperto. Se mi sento manovrato, in qualsiasi luogo e motivo, da lui, sento dentro di me una cosa che si gonfia e batte — (*Si ride*).

Ma se mi vedo mettere davanti un qualsiasi capriccio d'un omuncolo... allora no! Caro mio, è vero, Duce ce ne è uno ed è sorto per combattere e vincere in un certo momento in cui non ci voleva che lui, ma quel momento non tornerà mai più; e nel futuro ci vorrà tutto un complesso giuridico-politico-legislativo potente per tenere in piedi la baracca creata, gettata su nel mondo da un uomo. Noi non ammettiamo copie e nemmeno, che ci siano degli studi imitativi sull'atteggiamento del Duce! Uno... e basta... Zsss! (*Viva ilarità*).

Mettiamo dell'acqua sul fuoco, mi suggerisce l'onorevole Presidente ed io lo ringrazio e vengo all'acqua (*Si ride*).

Spero che Sua Eccellenza il ministro della giustizia e la Direzione del partito, una volta

che il segretario generale del partito è entrato a far parte del Consiglio dei ministri, chiedano una disciplina speciale per coloro che militano nel fascismo. Non domandiamo nulla di tenero e compassionevole, ma qualche cosa di più severo e di tutt'altro. Non chiediamo di essere perdonati. Magari di avere la certezza di morire. Quando facciamo del male non accontentatevi di silurarci, non mandateci in un posto di comodo. Ma dateci la soddisfazione, il giorno che abbiamo sbagliato, di andare nel fuoco per riacquistare gloriosi e trionfanti quello che abbiamo demeritato.

Noi fascisti, razza completamente differente, vogliamo essere tenuti assolutamente distinti. Nel futuro verranno fuori i fascisti attraverso i Balilla, ma per adesso, all'infuori di quelli che hanno fatta la Rivoluzione, non c'è niente da fare per imitare! (*Commenti*).

E torniamo all'argomento! Due parole sole sull'acqua per metterla sul fuoco che abbiamo scatenato.

L'acqua è un argomento molto politico, perchè se non fosse per l'acqua, e se non avessi certezza che contro di me ci sono delle grandi forze, se non avessi proprio la sensazione che parlando dell'acqua do molto fastidio a gente molto potente e molto antifascista, io non parlerei dell'acqua, onorevole Presidente! (*ilarità vivissima*) Per questo noi ci sentiamo molto bene quando riceviamo il balsamo di sentire che la Camera deve essere esclusivamente politica; perchè noi possiamo allora portare anche nel problema economico tutta la nostra passione, tutto il nostro settarismo politico! Voi, solenni Signori della legge, voi o Soloni, prendete per esempio la legislazione delle acque, e ci mostrate la vostra grande dottrina; ma anche io in fondo ne so qualche cosa, anche se non sono un solone, anche se non possiedo i segreti di tutta quella dottrina; anch'io ho a modo mio un po' di competenza in materia, e allora, signori Soloni, prendiamo pure la legislazione sulle acque! Vediamo quando è che la legislazione sulle acque è riuscita, e quando non è riuscita. La legislazione sulle acque è andata in porto tutte le volte che lo Stato dava quattrini per delle cose che erano anche già fatte, per l'industria elettrica, ma la legislazione non è andata più in porto quando c'era quella questione fondamentale di diritto per cui si tratta di dare agevolazioni all'agricoltura! (*Applausi, commenti*).

Ora io ho la disgrazia, oppure la fortuna, di essere un ammiratore degli scritti di Gioacchino Volpe. E questo perchè egli ha un

modo di descrivere la storia molto fascista! Non è un pedante che vada là, a mettersi dietro alle date, che metta i fatti uno appresso all'altro per dirci che questo avvenne nel 1902 e quello nel 1903, e via così; no, egli nella sua storia dà delle grandi pennellate che vi commuovono, che vi fanno sentire la vita degli avvenimenti!

Prendete per esempio il suo libro sul Medio Evo; egli vi dà la sensazione nel 1929, di assistere di presenza a quello che avveniva nei secoli più lontani, e tutto questo in modo così facile, così evidente! Nel 1000, ad esempio, durante lo sfacelo dell'Impero Romano, egli vi dimostra con quattro pennellate tutta la situazione; egli vi fa vedere quelle terre abbandonate, dove l'uomo si legava alla zolla, e questo non per servire l'agricoltura, la civiltà, la Società, ma perchè la zolla bastava soltanto a se stesso!

Ebbene: se prendiamo la storia delle acque vediamo che i Romani sono arrivati al massimo incremento agricolo, il giorno in cui hanno potuto riunire e disciplinare tutte le applicazioni agrarie delle acque. Ma dove è possibile concepire la grande agricoltura senza pensare alla legislazione delle acque?

BELLUZZO, *ministro dell'istruzione pubblica*. I Romani non conoscevano l'elettricità.

BARBIELLINI-AMIDEI. Non conoscevano l'elettricità, però avevano qualche cosa che rassomigliava molto: c'erano i mugnai! (*Viva ilarità*).

I mugnai erano certo anch'essi iscritti nella Corporazione delle industrie (*Si ride*)! Si stabili, nella decadenza legislativa romana, che l'arte molitoria doveva avere la precedenza sopra l'agricoltura, e quindi i prati e gli orti scomparvero per andarsi ad agglomerare appena a monte od a valle dei molini. Adesso, al loro posto, sono gli idroelettrici. Se c'è qualche professore che voglia discuterne con alla mano un trattato sulla filosofia applicata alle scienze economiche, ricorderò a me stesso che l'Italia ha avuto Romagnosi e Melchiorre Gioia. E ricordo anche, che essi sopra l'economia pura mettevano lo spirito romano che è nella citazione di Cicerone: *Unum hoc definitio tantam esse necessitatem virtutis generi hominum a natura, tantumque amorem ad communem salutem defendendam datum ut ea vis omnia blandimenta voluptatis otiique vicerit*. Niente è possibile se il cittadino non sia disposto a sacrificare il proprio interesse per il bene comune e una Nazione deve esser pronta a sacrificare l'interesse di tutti per il dominio di domani.

Ora io sostengo che bisogna strappare tutto ciò che riguarda il diritto delle acque dalla legislazione speciale. È nel Codice civile che deve trovar posto la trattazione delle acque dal punto di vista giuridico. Dal 1865 ad oggi non si è fatto che sballottolare il diritto delle acque nella legislazione speciale. Ripeto, che tale diritto deve essere sancito nel nostro Codice civile. (*Applausi*).

Utilizzate le acque a profitto dell'agricoltura, si potrà tener conto di altre esigenze, comprese quelle della industria elettrica; ma prima di ogni altra cosa bisogna pensare all'agricoltura.

Spero che l'onorevole ministro della giustizia sarà d'accordo con me su questo punto. Noi abbiamo votato nella passata legislatura i pieni poteri al Governo per il riordinamento della legislazione sulle acque e ci sono in dette leggi providenze che approviamo in pieno senz'altro. Ma noi desideriamo che quelle espressioni che sono di carattere, di diritto generale, quella che è la vera e propria generale ragione attributiva delle acque, sia sancita dal Codice civile. La ragione direttiva troverà occasione di sistemarsi oltre che nel Codice anche nelle leggi speciali; come nelle leggi speciali potrà sistemarsi la ragione tutelare e la parte di contenzioso nel Codice di procedura.

Però la ragione attributiva delle acque deve avere spirito eminentemente rurale e deve essere precisata nel Codice civile che da questo spirito si definisce fascista.

I commentatori dicono che la legislazione dell'ottobre 1919 ha superato la questione delle acque pubbliche e private. Ma l'articolo 427 del Codice civile parla di acque demaniali. L'articolo 543 dice che qualunque frontista di un corso può derivare, quando questa derivazione non sia già un diritto di terzi, e purchè non siano comprese le acque indicate dall'articolo 427. Quindi tre sono le specie di acque di cui si parla: quelle già di diritto di terzi; quelle comprese nella disposizione dell'articolo 427, e quelle che si possono derivare quando non siano comprese nella disposizione dell'articolo 427. Quindi, ripeto, sono tre.

Si dice: non c'è distinzione fra demanialità e pubblicità. Ma come? Tutte le proprietà demaniali dello Stato sono forse di uso pubblico? Io ben potrei ottenere risposte precise dal presidente della Confederazione della agricoltura su questo tema: soprattutto riferendomi alla materia dei canoni agrari. Non c'è il sottosegretario alle finanze e possiamo parlare senza timore. La distin-

zione esiste in modo chiaro ed evidente. Lo Stato dimostra che può sfruttare come più ritenga conveniente le proprietà demaniali; ma quando una cosa è di uso pubblico tale libertà di sfruttamento non esiste più: certo non si potrebbe trasformare una strada in una piantagione di piselli. (*Si ride*).

È dunque bene impedire che si cerchi di travisare il Codice civile. Molti si dilettono di fare citazioni di diritto romano, specialmente ispirandosi agli interdetti del pretore. Ma bisogna andar cauti anche nel riferirsi a questi interdetti, perchè nella storia del diritto romano essi segnano certamente una parabola discendente in materia di acque: moltissimi regolamenti amministrativi fanno parte degli interdetti del pretore, ma allora siamo alla decadenza dell'applicazione del diritto romano in tema di acque, e la contraddizione è continua.

Ed ora concluderò, raccomandando di definire questi vari punti e di non lasciarsi strappare a nessun costo la materia che forma il diritto; perchè io ritengo che l'acqua sia uno dei principali elementi della vita della Nazione. Ora è impossibile che la materia delle acque trovi applicazione legislativa in una legge tecnica speciale. Il diritto dell'uso delle acque deve trovar luogo nel Codice civile e deve essere chiaramente espresso.

In ultimo, in materia di servitù di corsi d'acqua, non bisogna contentarsi delle servitù derivanti dall'uso delle acque, perchè noi abbiamo anche una voce nella attività della Nazione. Abbiamo le bonifiche. Ora anche quello che costituisce servitù nello scarico delle acque, deve essere chiaramente espresso nel Codice civile, perchè è assolutamente impossibile vedere appezzamenti enormi di terra allagati semplicemente perchè un Tizio qualsiasi ad un livello superiore di qualche metro crea un salto d'acqua e così allaga i terreni sottostanti, impedendo la coltura intensiva, in una quantità di terreno, che il fisco qualche volta chiama prato stabile, ma nel quale le piante non possono avere il respiro sotterraneo. Io raccomando all'onorevole ministro che voglia tener presente nella sua legislazione i diritti delle acque e la distinzione tra acqua pubblica e privata, dicendo chiaramente che le acque private possono in certi casi rimanere e questo senza giungere alla catastrofe e dire che devono essere tutte private o tutte pubbliche.

Ma sì, vi sono anche delle acque che è giusto che siano private, perchè finchè sono tali, vi è qualcuno che le cura, mentre

quando fossero pubbliche, nessuno le curebbe più.

Il corso delle acque comincia dalle sorgenti; e le acque di un torrente per l'articolo 427 sono demaniali come voi garantite ora il diritto di queste acque?

Il torrente ha infinite sorgenti e le sorgenti nascono dai roccioni e quando si utilizzano queste sorgenti... per creare dei prati montani... si finisce col perdere attraverso centinaia di vie sotterranee queste acque, e così si disperde l'acqua mentre essa potrebbe venire utilizzata in pianura.

Il privato isolato non può piantare una lite per ogni caso dicendo: « voi mi portate via le acque che ho in concessione », lo Stato ritiene le acque non sue e non ci fa caso; poichè allora lo Stato non ha tempo e voglia di andare a cercare quelle gatte da pelare... e ricostruire il patrimonio idrico esistente. (*Ilarità*). E allora spendiamo milioni e milioni per dare incremento all'irrigazione, per derivazioni delle acque dai corsi d'acqua, quando le acque ci sono sui monti e noi le disperdiamo o le adoperiamo malamente.

Abbiamo infine un'altra acqua che non trova riscontro nel Codice civile. Alludo alle acque sotterranee.

La necessità di definire le servitù in materia è pressante. Per esempio, a Salsomaggiore, lo Stato ha speso sei milioni per fare un acquedotto. Ha trivellato un pozzo e tira su l'acqua potabile che distribuisce a Salso e a Borgo San Donnino. Ma non c'è nessuna disposizione di legge che difenda le acque sotterranee. Ed allora c'è un Tizio che vuol fare un altro pozzo, poi ancora un altro che fa un secondo pozzo e così via finchè a un dato giorno il pozzo dello Stato si troverà asciutto, e così avrà speso sei milioni senza più trovare una goccia d'acqua.

Egredi camerati, è chiaro dunque che occorre disciplinare anche le acque del sottosuolo nel nostro Codice civile che deve essere fascista, pratico, non medioevale. Il nostro Codice civile, deve risentire di queste correnti proficue per la economia nazionale che rifiorisce col Fascismo; e specialmente perciò deve essere rurale. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Verdi, ma ha dichiarato che si riserva di farlo in sede di svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli Giuseppe.

MORELLI GIUSEPPE. Onorevoli camerati! Io non rallegrerò certamente la Camera con la vivace e scópiettante eloquenza

dell'oratore che mi ha preceduto, che così brillantemente e dinamicamente ha pure dette delle grandi verità.

Ma vi offro subito ragione di consolazione col non mostrarvi un voluminoso pacco di cartelle dinanzi a me: nè questo deve dirvi che io presuma di improvvisarvi un discorso su materia così grave e delicata come quella della giustizia.

Mi limiterò soltanto ad esprimere alcune idee, quanto più sarà possibile chiare e precise, sopra una materia che interessa da tanti anni la mia vita professionale, per la quale ragione, dire una parola su questo bilancio, costituisce per me quasi un dovere.

Sei anni or sono, parlando su questo bilancio, io dicevo come all'opera legislativa del Governo Fascista fosse aperto un vastissimo campo, e come il Fascismo dovesse ricostruire completamente tutta la sua legislazione.

Dopo sei anni questo lavoro è stato compiuto in modo mirabile, e noi abbiamo visto il progredire delle leggi fasciste che hanno segnato il cammino del progresso, delle idee e dello spirito del Fascismo. Quando un altro Chiurco, che ha scritto così bene la storia della Rivoluzione Fascista, imprenderà a scrivere la storia della evoluzione del pensiero e dello spirito fascista, qui, negli aspetti molteplici e multiformi dell'opera legislativa, troverà il più ricco materiale e dovrà raccogliere in spessi volumi un'opera immane che tutta si ritrova nelle pagine di questi bilanci, dal giorno della assunzione del Governo da parte del Fascismo fino ad oggi.

Tutte le leggi sulla difesa dello Stato, quelle sulla dispensa degli impiegati, la legge contro le sette segrete, e tutte quelle che si sono succedute, hanno avuto completamente ed assolutamente uno spirito fascista: per tacere delle minori, accennerò soltanto alle leggi che disciplinano il regime corporativo nello Stato, la magistratura del lavoro, tutte quelle che concernono il regolamento delle professioni, la legge elettorale politica, e finalmente quelle quattro leggi che la Camera ha sentito discutere così ampiamente e così altamente in questi giorni, sul Trattato e sul Concordato con la Santa Sede.

A quest'opera immane, che ha trovato il suo artefice sopra tutto nel Ministero della giustizia, e nel suo Capo, va tutto il grande merito della ricostruzione legislativa del paese. Ma a questo grande lavoro dovrà succederne un altro non meno difficile e non meno grave: il paese aspetta la riforma di tutti i suoi Codici.

A torto si è lamentato che il lavoro proceda con una certa lentezza: questo lavoro ha bisogno di lentezza, onorevoli camerati; in materia di Codici non si può improvvisare, ed è già abbastanza se abbiamo compiuto quel lavoro di cui ci dà così esatta e così precisa notizia l'egregio relatore di questo bilancio, che sono già pronti, cioè, per essere presentati alle Commissioni parlamentari alcuni dei principali Codici: anzitutto il Codice civile nel suo libro primo sulla cittadinanza e il matrimonio, e i successivi libri sulla proprietà, sul possesso, sulle servitù, sulle successioni, sulle trascrizioni, sull'enfiteusi e sulle ipoteche.

Voi avete udito nelle discussioni dei passati giorni come molte delle norme che sono contenute nel libro primo del Codice civile abbiano avuto riforma nell'occasione del Concordato colla Santa Sede; e se si pensa che le disposizioni sulla cittadinanza del Codice civile vigente sono già riformate da altre leggi che possono dirsi definitive, noi possiamo augurarci che il libro primo del Codice civile sia presto posto in applicazione, anche senza attendere la perfezione delle altre parti del Codice.

L'istituto della famiglia, che ivi è contemplato, potrà ricevere un'altra riforma, reclamata da lunghi anni dalla coscienza della Nazione, e che non è in contraddizione con le leggi canoniche, quella sulla ricerca della paternità e sullo stato civile dei figli, di cui è vietato fino ad oggi il riconoscimento.

Non è certo mio intendimento di intrattenervi a lungo sulla materia specifica dei Codici, poichè ci vorrebbero delle lunghe giornate. Voglio dire soltanto che noi dobbiamo augurare che nei vari Codici del regime penetri quello spirito fascista che tutti ci anima. Tutti i Codici hanno bisogno di essere rinverditi, di essere rinfrescati, non solo per l'esperienza formatasi negli anni che vanno dalla loro pubblicazione fino ai giorni nostri, ma anche per il cambiamento completo e assoluto della vita e dei rapporti sociali e soprattutto per il grande rinnovamento del nostro popolo attuato colla rivoluzione fascista.

Nei nuovi libri che dovranno formare la base della legislazione italiana fondamentale, dovranno ritrovarsi tutto lo spirito fascista e quella nuova linea morale e spirituale, che il Fascismo ha dato alla Nazione.

Per esempio, un Codice nel quale dovrà ritrovarsi la penetrazione di questa moralità e di questa spiritualità del Fascismo, oltre il Codice civile nei suoi principali istituti

della famiglia, della proprietà e delle successioni, è il Codice di commercio. Il Codice di commercio è quasi completo come studio di progetto, quindi non dovrà essere lontana la sua attuazione. Questo Codice, che contiene le norme delle relazioni commerciali fra i cittadini, dovrà risentire secondo me, l'influenza benefica del nuovo livello morale che la Nazione ha raggiunto col Fascismo. I diversi rapporti commerciali debbono essere regolati in modo più onesto, in modo più chiaro. La parte riguardante le società anonime dovrà essere attentamente considerata e soprattutto dovrà essere moralizzata la vita commerciale nella parte che riguarda il fallimento. (*Approvazioni vivissime*).

Ho letto ora un ordine del giorno che sarà svolto dall'egregio camerata ed amico Manaresi sulla questione dei curatori del fallimento. Egli ha ristretto il suo ordine del giorno alla materia della scelta dei curatori, parte importantissima della questione, nella quale ancora è necessario moralizzare. Non entrerà quindi in questa parte che sarà, sono certo, magistralmente svolta dal camerata Manaresi.

Mi voglio riferire più genericamente all'istituto del fallimento e specialmente alle sue degenerazioni nella pratica; e qui vi parla uno che da venti anni si occupa della materia dei fallimenti nelle aule della giustizia e vi può con sicura coscienza affermare che specialmente negli ultimi tempi il fallimento è divenuto una speculazione commerciale. (*Approvazioni*).

Siamo ben lontani, onorevoli colleghi, con quello che oggi avviene, da quella spiritualità, da quella quasi religiosità dell'idea fascista che, affermo ancora una volta, deve penetrare completamente nelle nostre leggi. Oggi il fallimento è una speculazione; si fallisce per stare meglio dopo.

Pensate un poco a quello che era una volta il fallimento, alle disposizioni sul fallimento nelle legislazioni antiche, a quale era la diminuzione morale che ne riportava il fallito nella considerazione dei suoi simili; e confrontate tutto questo con la situazione d'oggi. Quale grande differenza!

Oggi ci si dedica con grande disinvoltura al commercio, valendosi esclusivamente del credito che si ottiene con molta facilità. Dopo poco tempo, con l'aiuto di qualche ragioniere, i libri di commercio si fanno parlare come si vuole: si fa diventare nero il bianco, e bianco il nero; ci si presenta al tribunale e si ottiene la dichiarazione di fallimento. Che cosa credete? che dopo questo il fal-

lito risponda in qualsiasi maniera dell'inganno compiuto ai danni dei creditori? Quasi sempre egli sfugge a una sanzione penale; quasi sempre con troppa facilità gli vengono concessi i benefici di legge e, chiuso il fallimento, si vede il fallito cominciare di nuovo la vita come prima, e darsi ad un altro commercio. Si potrebbe dire, come anticamente delle matrone romane i cui anni si contavano dai divorzi, che gli anni di molti commercianti si possono contare dai fallimenti.

Questa grande immoralità deve assolutamente cessare per ridonare alla vita commerciale quella fiducia che merita, e per riguardo a coloro che degnamente e con grande moralità la esercitano. (*Approvazioni*).

E passo rapidamente a parlare di un altro codice, quello di procedura civile, sul quale già si è brevemente intrattenuto con competenza il camerata Dudan. Dirò quindi soltanto poche parole. Il nostro procedimento civile e penale è antiquato; ha bisogno di essere sveltito perchè così com'è ora si presta anche a troppi inganni e a sotterfugi e non risponde allo spirito fascista. La nuova procedura penale e civile fascista dovrà risentire anch'essa del nostro spirito, dovrà essere sveltita, resa più rapida e anch'essa più morale, nel senso che non possa essere permesso l'inganno reciproco tra le parti.

Questi sono i punti sostanziali che interessano i tre codici principali (Codice civile, Codice di commercio e Codice di procedura civile). Taccio delle altre leggi che pure sono in formazione perchè esulano dalla mia competenza.

Il Codice penale è già a buon punto; è stato già esaminato da una commissione e forse sarà il primo che dovrà andare in vigore ed ha già avuto l'approvazione della dottrina e della scienza italiana e straniera.

La riforma dei Codici troverà un ambiente preparato; e per ambiente io intendo non solo la massa dei cittadini che costituisce il popolo italiano fascista, ma i due più grandi organi della giustizia del nostro paese: la magistratura e il fôro.

La magistratura italiana ha bisogno del suo ordinamento definitivo. Mi permetto di pregare Sua Eccellenza il ministro di volere affrettare l'ordinamento giudiziario, perchè si possa essere sicuri per l'avvenire di avere una magistratura preparata e dotta.

Voi sapete che i concorsi dei magistrati non si fanno più da molti anni e sapete il perchè? Perchè non vi si presentava nessuno. Nessuno si presentava a sostenere un esame gravissimo per poi essere ammesso in una

carriera che dava all'inizio un compenso di cinquecento o seicento lire al mese. Questo è il vero motivo per cui i concorsi per la magistratura sono andati vacanti e si sono dovuti sospendere.

Si è provveduto egregiamente chiamando dalla libera professione alcuni professionisti e avviandoli, attraverso le reggenze ed il vice-pretorato, nella carriera della magistratura. Per ora la legge non dice che cosa sarà fatto di questi magistrati, se saranno inquadrati nella magistratura o se dovranno lasciare questa posizione per tornare alla professione libera. Ma noi vogliamo augurarci che siano ripristinati i concorsi.

Oggi forse, col miglior trattamento fatto ai funzionari dello Stato, e con l'assicurare, specialmente all'inizio della carriera di questi giovani magistrati, un compenso adeguato che permetta loro di tenere decorosamente la posizione, credo che potrà aversi un afflusso verso la magistratura, tale da garantire che un nucleo di magistrati si formi e che possa essere sufficiente ai bisogni della giustizia.

La magistratura attuale è degna di encomio. Per la maggior parte è fascista. Io non sono troppo desideroso che il magistrato ostenti il distintivo fascista: mi basta che senta nell'animo lo spirito del Fascismo! E questo va attuandosi.

In principio abbiamo avuto un po' di resistenza che derivava dalla natura stessa dell'ufficio. L'uomo di legge, attaccato, strettamente e rigidamente alla legge, più difficilmente si piega ad una rivoluzione. È naturale che la sua mentalità non sia fatta per abbracciare immediatamente le idee nuove e che sia più radicato nelle idee vecchie professate per tutta la vita.

In principio si è verificato questo fenomeno: i magistrati sono sembrati non troppo fascisti, e qualche volta anche avversari del regime che si andava instaurando. In gran parte la magistratura era inquinata dalla massoneria e ciò costituiva altra causa di difetto della magistratura medesima.

Oggi questi inconvenienti si possono dire quasi totalmente eliminati. La magistratura italiana è degnissima. È la magistratura più onesta di tutto il mondo! (*Approvazioni*).

Alla magistratura è strettamente vicina un'altra classe di custodi del diritto, classe che purtroppo fino ad oggi è stata oggetto di diffidenza e qualche volta anche di disdegno, voglio dire la classe degli avvocati alla quale appartengo.

DEL CROIX. Si sono difesi bene da sè!

MORELLI GIUSEPPE. Non intendo difendere la classe degli avvocati, caro Del Croix, perchè sono avvocato anch'io; ma credo sia doveroso, anche da questa tribuna, dire come di pari passo col progresso delle idee e del Regime fascista, sia anche molto migliorato l'ambiente degli avvocati italiani. Anche per questa parte vale l'argomento che ho usato riguardo alla magistratura: l'avvocato era avvezzo troppo a ragionare, troppo a discutere, a sottilizzare, a sofisticare. Troppa dialettica c'era nella mente di quelli avvocati che sono stati istruiti sui banchi dell'Università in un passato abbastanza lontano, nel quale altri principi e altre teorie sociali e politiche venivano insegnate, perchè questi potessero, subito, senza discutere e criticare, abbracciare l'idea fascista. Era naturale, forse anche giusto, ed è meglio che sia stato così, che questo progredire dell'idea fascista nel campo forense si sia verificato cammin facendo, col progresso dello stesso regime fascista.

Ebbene, oggi, un avvocato che vi parla, vi può dire con sicura coscienza che l'ambiente degli avvocati è di gran lunga migliorato. Dal congresso di Torino del 1924, a cui partecipavano alcuni dei colleghi qui presenti, ad oggi, si è fatto un notevole cammino, e per questo ha giovato anche grandemente il regolamento della professione attuato per opera del nostro insigne ministro. Anzitutto la riforma della legge forense ha reso più seria e più elevata la professione dell'avvocato; la istituzione delle Commissioni Reali, poi, costituite nella maggior parte per nomina ministeriale, ha messo a capo delle organizzazioni forensi le persone più degne; e soprattutto ha giovato al prestigio degli ordini, la istituzione del Consiglio superiore forense, auspicata da lunghi anni dai vari congressi degli avvocati, e che solo il Fascismo e il ministro Rocco hanno saputo tradurre in atto, costituendo un istituto veramente degno della sua alta funzione. Ed è a questo istituto forse che si deve la progressiva moralizzazione ed elevazione della classe degli avvocati.

Il Consiglio superiore forense ha esaminato moltissimi casi disciplinari, ha irrogato delle pene a quegli avvocati che si sono discostati dalla linea diritta della moralità e dell'onestà nella vita professionale, ha applicato quel famoso articolo 1, di coordinamento della legge forense con la legge sindacale, che anche in questa Camera e nella Camera Alta trovò grande opposizione

come quello che avrebbe coercito lo spirito e la coscienza degli avvocati, quell'articolo che permetteva ai Consigli degli ordini di eliminare dalla classe quegli avvocati che avessero esplicita attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Il Consiglio si è trovato in non molti casi a dovere applicare quest'articolo e lo ha fatto con serietà e con equità; non si sono fatte soverchie vittime, ma si è fatta giustizia. Non si sono fatte soverchie vittime, perchè anche in quell'alto consesso è penetrato lo spirito di equità e di generosità del Fascismo, quella stessa generosità a cui accennava ieri, nel suo mirabile discorso, il Capo del Governo, che ha valso clemenza e pietà per l'ex gran maestro della massoneria. Questo spirito di equità è stato inteso in molti nostri istituti che sembravano destinati a colpire e a dare sciabolate senza considerazione e riguardo per chicchessia.

Voglio accennare anche al Tribunale speciale, che quando fu creato suscitò tante critiche, perchè sembrò un tribunale inquisitoriale destinato a colpire inesorabilmente ed a fare martiri e vittime. Anche questo Tribunale speciale presieduto da un nostro giovanissimo e distintissimo collega, Sua Eccellenza Cristini, ha funzionato con moltissima equità, e le critiche che si movevano in principio, specialmente all'estero, non possono avere oggi più alcun fondamento.

Tutto questo è avvenuto per quel senso di giustizia e di elevatezza morale che costituisce la base fondamentale del Fascismo e che è andato permeando tutti i nostri istituti e le nostre attività. Il senso di giustizia è elevato nel nostro Paese. Dobbiamo cercare di mantenerlo e di elevarlo ancora. La giustizia sta in alto sopra tutti i pensieri del Duce. Noi abbiamo visto un fatto nuovo negli annali parlamentari, che rievoca una tradizione napoleonica; abbiamo visto il nostro Duce e Primo Ministro andare a insediare il primo presidente del Consiglio di Stato, e tenere un discorso magnifico che tutto inneggiava alla giustizia.

Ho fede, onorevoli camerati, che la riforma dei Codici, che il ritocco degli ordinamenti giudiziari ed il completamento di tutta la legislazione avrà in sé quello spirito fascista che tutti ci deve guidare e tutti dominare per raggiungere finalmente la compiutezza e l'unità spirituale della nazione italiana (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caprino.

CAPRINO. Onorevoli camerati, dirò pochissime parole, per tre ordini di ragioni:

1º) perchè la discussione sul bilancio della giustizia dura in quest'aula dal 1926; da allora sono stati posti in essere e discussi gli stessi problemi, sicchè ogni anno non abbiamo dovuto fare altro che prendere atto di quanto era stato compiuto così come quest'anno non possiamo che prendere atto con soddisfazione delle mètte raggiunte;

2º) Perchè bisogna, a mio modesto avviso, non ricadere nell'antica consuetudine dei passati regimi, nei quali la discussione dei bilanci era un pretesto allo sfogo personale dei gruppi e dei partiti, che, senza tener conto delle esigenze della finanza dello Stato, creavano facili illusioni a sè stessi, agli elettori e al Paese. La finanza dello Stato è cosa sacra, e alle esigenze di essa, è connessa ferreamente ogni possibilità di realizzazioni;

3º) perchè, infine, i principali problemi, anche in questa tornata, sono stati egregiamente esaminati, e la Camera, data l'ora tarda, non consente indugi.

Credo che l'amico Morelli, accennando poc'anzi al problema della magistratura, abbia fatto bene a riaffermare la probità e l'indipendenza del magistrato italiano.

Il problema della giustizia, onorevoli camerati, è stato effettivamente uno dei problemi più difficili e delicati dopo la Rivoluzione fascista. La magistratura si trovò a dover sanare e risolvere tutti i conflitti scaturiti dalla Rivoluzione, con le norme e con lo spirito del vecchio regime.

Indubbiamente l'urto provocò contrasti notevoli. Riconosco che la Magistratura non seppe talvolta adeguarsi agli avvenimenti; aggiungo che circolano ancora oggi, nei sotterranei di qualche ambiente giudiziario, correnti ostili al fascismo. Non è del tutto inesatto quanto or ora affermava nella sua brillante improvvisazione (sia pure talvolta paradossale) il collega Barbiellini, che vi è qualche volta, non dico una tendenza a favorire gli avversari del Regime, ma un certo desiderio di ricercare ad ogni costo una responsabilità, da attribuire al Regime. È più una sensazione che noi abbiamo, anzichè una prova documentata; ma, ripeto, esistono tuttora delle correnti che richiedono severa vigilanza per il retto funzionamento della giustizia.

A malgrado però, di tali misurati rilievi, possiamo, onorevoli camerati, dichiarare che non intendiamo di fare o di accettare con-

fronti con l'amministrazione della giustizia quale è nei paesi social-democratici.

Noi non abbiamo dato il triste esempio di verdetti scandalosi come quelli che abbiamo dovuto subire ai danni di nostri connazionali, nè ci siamo mai lontanamente sognati di leggere o scrivere una pagina così squisitamente sostanziosa di aggettivi aggressivi, contro i nostri giudici, come quella che per caso mi è stamane venuta sott'occhio e che vi leggerò.

Il fuoruscitismo, quello di fuori frontiera e quello che vive ancora intorno, o, anche, tra le file stesse del Fascismo, ripete monotamente e insulsamente che la dittatura fascista ha imposto una giustizia partigiana e faziosa.

Permettete che io vi domandi se mai uno scrittore di cose giuridiche, un politico magari del più sfacciato o bieco sovversivismo, si sia creduto in diritto di scrivere quello che si è scritto in un paese alleato, che cerca ogni occasione per attaccare la magistratura italiana.

Udite, camerati: « Raramente giustizia e politica sono state così esposte a pericolosi contatti e a funeste confusioni. Al giorno d'oggi il potere esecutivo, indebolito, non osa più attentare alla dignità dei magistrati, che quando cede alle imposizioni del potere legislativo; ma il Parlamento in complesso e in dettaglio è portato a considerare la giustizia a sua discrezione e il pubblico stesso finisce coll'essere convinto di averla anche lui a discrezione. Quanti giudicabili che hanno paura di perdere un processo, non hanno il candore di rivolgersi al loro deputato e quanti deputati non si avventurano a fare presso i giudici una richiesta insolente o discreta! Eppure queste ingerenze personali sono meno gravi che le intromissioni collettive, alle quali le Camere si credono autorizzate. Interpellanze sugli affari giudiziari, procedimenti giudiziari proclamati dall'alto delle tribune, ingiunzioni al Guardasigilli, commissioni d'inchiesta, e che so io. La politica ha già immaginato mille modi per entrare di soppiatto nel focolare della giustizia ed è oramai da tempo che la giustizia, sedotta e scoraggiata, ha rinunciato ad esistere. Non sono forse le Camere le vere depositarie del potere pubblico e le dispensatrici sovrane delle promozioni? ».

Onorevoli camerati, queste parole le ha scritte il signor Poincaré, nella prefazione da lui posta a un libro di ricordi di un vecchio magistrato. Ma non basta. Chi nel nostro Paese (non dico un uomo politico di responsabilità), si sarebbe ritenuto autorizzato a

descrivere così pittorescamente il mal costume dell'ambiente giudiziario, come ha fatto un accademico francese, il signor Faguet, in quel libro sul disfaccimento della democrazia, che sarebbe bene diffondere fra i giovani fascisti perchè è il più grande documento dello sfacelo del mondo social-democratico ?

Ebbene, onorevoli camerati, è proprio il signor Faguet — oh ricordi dei tempi che furono, quando in quest'aula insorgeva beffarda ed elegante l'oratoria degli uomini di sinistra, che, non avendo più voce nel Paese, ne avevano una, sia pur roca e affievolita, in questa Camera, a invocare dall'attuale Guadasigilli la inamovibilità del Procuratore generale! — è proprio il signor Faguet, che dall'eden di tutte le democrazie pronuncia questa terribile requisitoria contro il mal costume giudiziario francese.

Dirò, tra parentesi, che ciò che tocca di più il fascismo, e lo ha detto anche il Capo del Governo nel suo discorso all'Assemblea del Regime, è di mettere in dubbio lo spirito di giustizia del regime in tutti i campi, in tutti i momenti, in tutti i luoghi.

Orbene, il signor Faguet, dopo aver premesso che la democrazia si è sforzata di diminuire la competenza morale della Magistratura, e, diminuendo questa competenza morale, di neutralizzare la stessa competenza tecnica, aggiunge queste testuali gravissime parole: « Non avendo più la competenza morale per giudicare, essi saranno sempre tentati, troppo tentati, di giudicare come il Governo vorrà che giudichino.

« È vero che essi hanno una garanzia, che è la inamovibilità; ma l'inamovibilità evidentemente non è che una garanzia per quelli che sono arrivati al sommo della gerarchia o al termine della loro carriera, o per quelli che, a causa del prossimo ritiro, o perchè non possono aspirare a più alti gradi, non hanno più alcuna preoccupazione di avanzamento. Il giovane magistrato che vuole avanzare — desiderio legittimo questo — non è punto totalmente indipendente, perchè se egli dispiace godrà di un particolare genere di inamovibilità: resterà per sempre allo inizio della sua carriera. Del resto questa stessa inamovibilità è sospesa di tempo in tempo da un Governo o dall'altro, di maniera che, ridotta all'inamovibilità la sua sola garanzia, e come tale quasi illusoria, la Magistratura attuale è sotto la minaccia di continui colpi di Stato ».

Queste cose, camerati, si scrivevano nel 1911 quando lo sfacelo della democrazia

liberale non era arrivato al punto d'oggi. Si dichiarava e si documentava la impotenza di un regime democratico ad amministrare la giustizia, quando la democrazia era al suo massimo splendore, nei tempi aulici di quella mentalità chiacchierona, vana, fatua, inutile, inconcludente che si può definire con quel nome. Ma non basta. « Io dico, aggiunge lo scrittore francese, che la discussione sulla competenza morale neutralizza la sua competenza tecnica. Perchè occorra che faccia astrazione quando si deve giudicare fra Governo e privati, e anche fra i privati protetti dal Governo e i privati che il Governo non ritiene suoi amici ».

« Ora che essa debba giudicare fra Governo e privati è cosa che capita qualche volta; che debba giudicare fra amici del Governo e suoi avversari è cosa che capita tutti i giorni in un paese in cui il Governo è di un particolare partito ed è incessantemente in lotta con tutti gli altri ».

Credo, o signori, che una pittura più fosca di un ambiente giudiziario non possa essere fatto con parole più gravi di queste. Ma ne leggo poche altre per concludere. « La Francia è molto più decentralista di quanto non si creda generalmente » (bisogna dire con obiettività che alcuni punti di questa interessante descrizione, riproducono, sia pure con approssimazione alquanto paradossale, alcuni ambienti, cose ed uomini dei nostri passati regimi). « Il Governo francese non governa realmente che nei dipartimenti di opposizione, i quali, per essere di opposizione sono territorio dello Stato, e non governa che in maniera molto limitata e, molto precaria, nei dipartimenti favorevoli al governo, i quali, per essere tali, sono territorio del parlamento. Ma noi non consideriamo che questi ultimi che sono i più numerosi. Essi hanno un vero governo locale. I loro senatori e i loro deputati formano un comitato dipartimentale, che bisognerà che il prefetto non contrasti. Essi nominano le cariche imponendo al ministro quelle che sono di competenza del ministro e imponendo al prefetto quelle che sono di competenza del prefetto. Essi trasferiscono i funzionari che non sono agenti elettorali, perchè mancano all'unica missione per la quale sono stati nominati, e anche quelli che sono agenti elettorali non abbastanza zelanti, perchè mancano di zelo nella sola funzione loro richiesta. Essi intervengono presso i magistrati nel fare sì che uno dei loro partigiani non abbia ad essere condannato, il che costituirebbe un triste esempio e comprometterebbe la Repubblica ».

Onorevoli camerati! Non leggo altro. Questo documento di sfacelo del governo della giustizia altrui ho portato in quest'Aula, a conclusione di questa così notevole discussione, per rivendicare, di fronte ai critici stranieri che vedono in ogni nostro atto, in ogni nostro fatto, prevalere la faziosità e la ingiustizia, la nostra giustizia. La giustizia in Italia, onorevoli camerati, non è al servizio del singolo, secondo una mentalità puramente liberale, non è al servizio di sé stessa, cioè agnostica, secondo una mentalità democratica, non è al servizio di un Governo, cioè efimera come le vicende dei governi. È soltanto al servizio dello Stato, e non vi può essere una giustizia la quale non serva lo Stato, nè vi può essere uno Stato che non abbia una sua particolare e speciale forma di giustizia.

Onorevoli camerati, questo ho detto per quanto riguarda l'Amministrazione della giustizia.

Dirò pochissime altre cose che, forse potranno tornare sgradite a taluno dei miei colleghi, per quello che riguarda una funzione collaterale, chiamiamola integratrice di quella del magistrato, la funzione degli avvocati.

È vero, onorevoli camerati, che il fascismo ha mutato la mentalità ed il costume di questa categoria. Occorre però rilevare come l'avvocato rappresenti il tipo medio della borghesia liberale italiana, dotato di quella media o modesta o notevole coltura propria dell'ambiente democratico.

Per temperamento, l'avvocato, studioso delle indagini giuridiche, il caudico (diciamo questa parola soltanto per chi possa meritarsela), è, per suo temperamento, portato al ragionamento, al sofisma, al cavillo, altrettanto quanto è inadatto all'azione.

Gli uomini di tutte le rivoluzioni hanno sempre avuto una profonda antipatia per gli avvocati: così Napoleone, così, credo, lo stesso nostro Duce. Orbene, chi di noi esercita questa altissima e nobile professione, non può non riconoscerne le manchevolezze. Indubbiamente la legge professionale, che ha portato alla revisione degli albi, ha giovato moltissimo, perchè ha messo in mora, definitivamente, quei professionisti che avevano un passato bacato e tale da non consentire loro, in modo assoluto, la convivenza in un ordine così importante come quello degli avvocati.

Ma non basta. Occorre perseverare nella selezione e nella epurazione.

In Francia la professione di avvocato non è consentita soltanto per fatto della laurea e

dei successivi esami; non basta la pratica privata presso un avvocato per consertirsi l'esercizio dell'avvocatura: si richiedono qualità speciali, si richiede uno studio, una pratica speciale. Esistono alcune istituzioni che hanno per iscopo la cultura professionale dei praticanti, create presso i Consigli dell'ordine. I praticanti hanno l'obbligo di uno speciale tirocinio alla discussione delle varie questioni giuridiche, per evitare che si entri nel campo professionale alla leggera e senza un corredo adeguato di cognizioni pratiche.

Io non darò suggerimenti, ma credo che le organizzazioni sindacali, che danno prova, insieme con gli ordini forensi, di sentire profondamente il problema della rinascita della classe forense, possano trovare il modo di accrescere qualitativamente il prestigio dell'avvocatura.

Comprendo, onorevoli camerati, che non è in pochi anni che si può mutare una categoria. In due giorni si fa una rivoluzione, ma una nuova classe di cittadini si crea in dieci o dodici anni. È un po', come il problema dei minorenni: tutte le riforme annunziate, avranno grande efficacia; ma noi dobbiamo sperare soprattutto che le nuove generazioni crescano, per virtù del potere educativo che avrà su di esse il Fascismo, più pure e migliori.

Quando, o signori, la professione dell'avvocatura, avrà trovato il ritmo e lo stile che Augusto Turati ha tracciato nella recente circolare inviata ai sindacati forensi, allora essa sarà pari al compito altissimo che le spetta.

Onorevoli camerati; non vi tedierò più oltre. Ho accennato soltanto a questi due problemi sostanziali, perchè sono quelli sui quali si fonda il prestigio e la forza di questa immensa macchina che si chiama la giustizia.

Non vi può essere tranquillità, non vi può essere serenità in un popolo, se il più alto senso di giustizia non sia penetrato in tutte le categorie e in tutti i ceti.

Il Capo del Governo, nel suo discorso all'Assemblea del Regime, ha posto il problema della giustizia come problema fondamentale del Regime e del Fascismo.

Collaboriamo tutti noi a quest'opera ardua e difficile e (me lo consentano i camerati che hanno l'onore di indossare, come me, la toga) collaboriamo sopra tutto noi con la diuturna opera e con l'esempio costante a dare una giustizia severa e serena al nostro Paese. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manaresi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, mentre attende dall'opera appassionata e dall'alta competenza del ministro guardasigilli e dei suoi valenti collaboratori i nuovi Codici dell'Era Fascista, invoca disposizioni che valgano, in materia fallimentare, a rendere più spedite le procedure, più oculata la scelta dei curatori ed a togliere la consuetudine purtroppo invalsa di assegnare le più complesse e proficue procedure sempre agli stessi vecchi professionisti, più noti per il loro recente passato antifascista, che per la loro competenza professionale, disponendo invece che, a parità di merito, esse debbano essere affidate a professionisti sicuramente devoti al Regime, specie se essi volontariamente e con sacrificio prestano la loro opera ardente e gratuita alle istituzioni del Regime e del Partito ».

L'onorevole Manaresi ha facoltà di parlare.

MANARESI. Onorevoli camerati, il mio ordine del giorno è così chiaro e anche così diffuso che non richiede un lungo svolgimento.

La eterna questione dei fallimenti ha appassionato tutti i Parlamenti, in tutte le epoche.

Nel nostro, tutti i relatori sul bilancio della giustizia, da 20 anni a questa parte, si occupano dell'impressionante progredire dei fallimenti e si affaticano a ricercarne le cause e a proporre i rimedi. Certo si è che la progressione è assai forte, e non è nemmeno in relazione con una mutata situazione della economia del Paese. Infatti noi vediamo dal 1920 a oggi una costante progressione, non aritmetica, ma geometrica, che porta i fallimenti da 856, quanti erano nel 1920, a quasi 11 mila, quanti sono stati nell'anno 1928, mentre non è certo nella stessa proporzione aumentato il disagio economico del Paese.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Meglio 11 mila che 800!

MANARESI. Io concordo col ministro Guardasigilli sull'opportunità che talune situazioni vengano rapidamente risolte anziché portate avanti e che determinate crisi di congestione economica più utilmente sfocino in un fallimento piuttosto che essere portate in lungo con la perdita di un maggiore capitale e con danno di un maggior numero di commercianti; ma, ripeto, anche tenuto conto della necessità di sanare situazioni difficili, la progressione è notevolissima ed assoluta-

mente non adeguata alla condizione economica del Paese.

Ora le cause di ciò sono varie, e certamente molte di esse attingono da vicino al momento finanziario della Nazione e a quel sano criterio economico che impone la risoluzione delle situazioni artificiose del passato; ma vi contribuiscono anche le norme procedurali e certe deplorevoli lungaggini che si vanno perpetuando nel procedimento fallimentare. A me, francamente, fa maggiore impressione il vedere che di queste 11 mila procedure fallimentari se ne risolvano nell'anno solo 4 o 5 mila, che non il vedere crescere sino a questo numero le procedure fallimentari.

Perché queste valanghe vere e proprie di fallimenti, che rimangono non risolti, ingombrano sempre più le procedure e i tribunali e sottraggono i magistrati alla normale amministrazione della giustizia, magistrati che — come gli oratori che mi hanno preceduto hanno brillantemente esposto e come il diligente nostro relatore giustamente osservava — non sono certamente, nemmeno oggi, in numero sovrabbondante ai bisogni della giustizia ordinaria.

GEREMICCA, *relatore*. Tutt'altro!

MANARESI. E allora io, onorevoli camerati, senza la pretesa di scoprire l'America e nella paziente fiduciosa attesa della emanazione di quella poderosa opera di codificazione del diritto fascista, che deve essere il suggello della nostra Rivoluzione, prego Sua Eccellenza il ministro guardasigilli, sicuro con ciò di interpretare anche il vostro pensiero, di dare la sua opera intelligente, appassionata, autorevolissima a far cessare queste lungaggini procedurali, a far sentire ai curatori maggiormente la responsabilità dell'incarico loro affidato (*Approvazioni*) e a colpire inesorabilmente, senza pietà, quei curatori che trovano nel fallimento, non un caso di patologia economica da curare d'urgenza, ma un comodo guadagno, una brillante sincura atta a risolvere il problema economico familiare. (*Applausi*).

E occorre, illustre ministro, dire una parola anche circa la scelta dei curatori. Io posso parlare spassionatamente in argomento, dal di fuori, anche perché da cinque anni non assumo curatele.

C'è purtroppo, dovunque, una classe di curatori che hanno il monopolio dei grossi fallimenti da 30 anni a questa parte, curatori che sono passati attraverso a tutte le gamme dell'antifascismo e della politica demomassonica e che anche oggi appaiono gli unici

veri e immancabili custodi del vero verbo curatorio (*Applausi*), quasi che, fuori di essi, non vi fosse salvezza o giustizia.

Ora, illustre ministro, voi che venite come noi, e più ancora di noi, dalle assise degli studi, ma anche dalle piazze della rivoluzione, sentite che ci sono tra gli avvocati e i ragionieri, nel ruolo dei curatori, legioni di magnifici giovani, integri per illibatezza di carattere, colti per profondità di dottrina, ammirevoli per attività, i quali anziché chiudersi nei loro studi, si alzano ad ore antelucane per andare gratuitamente ad impartire l'istruzione a manipoli di militi o di premilitari, o danno opera non retribuita ad istituzioni del partito e del Regime, dedicando solo parte della giornata alla modesta loro professione, e che non hanno mai la soddisfazione di vedere tanta nobile e disinteressata fatica coronata dall'onore e dal premio di uno di questi alti incarichi, sempre ad altri affidati.

Ora io credo, illustre ministro, che noi dobbiamo peccare, se del caso, anche di eccessiva severità nel giudicare, in fatto di integrità di vita e di competenza, i nostri camerati, ma che, quando essi siano passati attraverso il rude vaglio dell'estimazione pubblica e della stessa nostra valutazione di partecipi alle Commissioni Reali, debbano, a parità di meriti, per il loro passato di fascisti e di combattenti, essere sugli altri, sulle vecchie cariatidi antifasciste, sempre preferiti. (*Vivissimi applausi*).

Onorevoli colleghi, ho sentito con grande soddisfazione i camerati Morelli e Caprino parlare del mutato spirito dell'ambiente forense.

*Voci.* Non troppo!

MANARESI. Io credo però che non tutti voi qui presenti siate del loro parere.

Purtroppo, se c'è ancora un ambiente in cui il Fascismo abbia fatto poca strada, questo è proprio il nostro, degli avvocati, perchè in esso quella tale mentalità liberale e democratica purtroppo annebbia ancora l'atmosfera; in esso ancora dominano le vecchie figure del passato, in esso si fa assai lentamente largo ai giovani che vengono dalle file delle avanguardie, dalle pure arene delle battaglie e che hanno anche essi diritto — a parità di onestà e di cultura — di avere il loro posto al sole nel campo della professione. (*Applausi*).

Ora, camerati, il problema oggi non è nemmeno più di giudici, perchè, come tutti hanno bene osservato, i giudici tutti, o per lo meno la grandissima maggioranza di essi,

hanno adeguato il loro alto spirito al passo della nostra marcia vittoriosa. Il problema è più complesso, è quello di ricercare nelle latebre dei tribunali (l'onorevole Caprino ha parlato di sotterranei dei tribunali) quei tali vincoli di conventicole liberali e massoniche, che credevamo di aver distrutto, perchè non si mostravano più alla superficie, ma che costituiscono ancora la rete attraverso la quale le vecchie consorterie del passato mantengono intatte le loro posizioni anche nelle nostre curie. (*Vive approvazioni*).

Camerati, noi peccheremo forse di troppa passione, ma è un divino peccato questo nostro, se amiamo considerarci ancora profondamente attaccati alle nostre belle battaglie rivoluzionarie, e soprattutto se vogliamo che l'ambiente degli avvocati sia purificato dalle nuove generazioni che salgono.

E perchè le nuove generazioni che salgono, siano e rimangano puramente fasciste, occorre che esse sentano che alla nostra vita professionale presiede un alto senso di giustizia, che valuta bensì equamente i meriti di ciascuno, ma che pone in primo piano il sacrificio e la passione dei giovani, che è il sacrificio e la passione della Patria stessa. (*Vivissimi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sul bilancio della giustizia, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e all'onorevole ministro, nonchè ai presentatori di ordini del giorno che non li abbiano ancora svolti.

Onorevole relatore, intende parlare?

GEREMICCA, *relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli camerati, il Fascismo ha introdotto novità anche nelle discussioni dei bilanci! Nei regimi demoliberali i ministri erano meteore che passavano rapidamente all'orizzonte; nessuna possibilità era loro data di realizzare un programma di Governo e pertanto le discussioni sui bilanci fornivano soltanto ai deputati occasione di mettere innanzi i loro desideri elettorali, e al ministro quella di svolgere, con le necessarie amplificazioni verbali, un programma vastissimo di azione che non si traduceva mai nei fatti.

Il Fascismo ha dato invece stabilità al Governo ed ha consentito ai ministri non

soltanto di avere, ma di svolgere un programma. Ci è pertanto oggi possibile di tenere la discussione su un piano assai diverso da quello in cui si svolgeva la discussione dei bilanci in altri tempi, e di tenerla, fuori di ogni amplificazione verbale, sul terreno solido dei fatti.

Voi avete notato, e l'egregio relatore con la consueta diligenza non ha mancato di metterla in rilievo, una differenza che distingue questo bilancio 1929-30 da quelli passati: questo bilancio di previsione porta un aumento notevole nella spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Mentre il preventivo dell'esercizio passato 1928-29 era di 460 milioni, il preventivo di questo esercizio 1929-30 è di 484 milioni in cifra tonda.

Questo aumento è dovuto ad un nuovo, sano criterio che il Governo ha voluto introdurre nella formazione dei bilanci; quello cioè di adeguare il più possibile i preventivi alla realtà del fabbisogno finanziario.

Per limitarmi al bilancio della giustizia, devo constatare che nei passati esercizi (era questa vecchissima consuetudine italiana) il consuntivo era sistematicamente assai lontano dal preventivo. Basti ricordare gli ultimi esercizi. Nel bilancio 1925-26, il preventivo era di 405 milioni, il consuntivo fu di 409 milioni. Nel bilancio 1926-27, il preventivo era di 454 milioni, il consuntivo fu di 501 milioni. Nel bilancio 1927-28, il preventivo era di 460 milioni, il consuntivo fu di 490 milioni in cifra tonda. Nel bilancio 1928-29, il preventivo fu di 460 milioni, il consuntivo presunto si aggira intorno ai 501 milioni. Vale a dire i consuntivi erano sempre assai più alti dei preventivi. E tutto ciò, bisogna confessarlo, non per andazzo spendereccio che vi fosse nelle amministrazioni, ma per il modo con cui i preventivi erano compilati. I preventivi cioè sistematicamente si sottovalutavano. Devo aggiungere ad onore della finanza italiana che si sottovalutavano anche le previsioni delle entrate, di modo che alla fine dell'esercizio, i consuntivi delle spese superano di non poco i preventivi, ma anche quelli delle entrate erano di assai superiori alle previsioni di modo che la situazione rimaneva *a posteriori* sanata.

Tuttavia il Governo ha ritenuto, a mio avviso giustamente, che questa abitudine di sistematica sottovalutazione non fosse scevra di inconvenienti e di pericoli, e ha voluto ristabilire nella compilazione dei preventivi la più assoluta sincerità senza imprudente ottimismo nella valutazione delle spese.

Devo per mio conto ringraziare l'illustre collega senatore Mosconi, il quale ha perfettamente compreso questa esigenza, per me essenziale di una finanza prudente e realistica, sulla quale da molto tempo vado insistendo, ed è venuto incontro alle necessità non soltanto del mio, ma di tutti i bilanci, adeguando i preventivi ai bisogni reali delle amministrazioni.

Questa spiegazione dovevo alla Camera, perchè quell'aumento abbastanza notevole non sembrasse dovuto ad un andazzo di amministrazione poco oculata, mentre più che mai in questo momento della finanza c'è bisogno di severità negli impegni e di limitazione nelle spese.

Dopo questa necessaria premessa sulla generale impostazione del bilancio 1929-30 vengo a render conto brevemente di ciò che nel passato esercizio si è fatto; ciò che costituirà, io credo, il miglior programma dell'esercizio futuro.

Dirò in primo luogo dell'attività legislativa svolta nel Ministero della giustizia, attività che non si limita, come è ben naturale, al campo ristretto dell'amministrazione giudiziaria, ma che si riflette su tutta quanta la legislazione, perchè il ministro della giustizia è per sua natura il giureconsulto e il consulente legale del Governo. Questa necessità di curare tutto l'indirizzo generale della legislazione ha procurato lavoro notevole anche quest'anno al Ministero della giustizia.

Ricorderò i più importanti provvedimenti legislativi, alcuni dei quali benchè non emanati dal Ministero della giustizia, pure sono stati preparati con la sua collaborazione; e ve ne sono degli importanti come la legge 17 marzo 1928 sulla riforma della rappresentanza politica, la legge 9 dicembre 1928 sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo.

A proposito della legislazione generale ha tenuto un discorso interessante l'onorevole Milani. In sostanza l'onorevole Milani ha chiesto che sia completata e perfezionata la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, ed io devo lodare l'onorevole Milani dell'intendimento che ha mosso le sue parole. Anche devo compiacermi che certi concetti, i quali in altri tempi sarebbero sembrati eterodossi, siano entrati nella coscienza giuridica universale per merito del Fascismo. In altri tempi infatti parlare della facoltà del Governo di emanare norme giuridiche sarebbe sembrata eresia e usur-

pazione di poteri che al Governo costituzionalmente non spettavano.

La verità è che il Governo ha sempre emanato norme giuridiche, giacchè la facoltà regolamentare, che lo Statuto riconosce al Governo e che la pratica costituzionale ha sempre ammesso importava già la facoltà di emanare norme giuridiche.

Con la legge 31 gennaio 1926 noi abbiamo sistemato questa materia in maniera, io credo, soddisfacente.

Io sono un critico abbastanza severo dell'opera mia, e quindi, riconosco che non tutti gli scopi che la legge del 1926 si proponeva, sono stati conseguiti. Molti, anzi la più gran parte sì. Si è messo ordine nella materia dei decreti-legge che era diventata un vero *caos*, ed anche fonte di grandi pericoli per i diritti e la sicurezza dello Stato. Oggi, infatti, il decreto-legge ha la sua posizione giuridica costituzionale nell'ordinamento dello Stato italiano; esso è fonte di diritti che sono perfettamente riconosciuti, nè vi è alcun dubbio sopra la sua efficacia giuridica.

Ma l'onorevole Milani ha rilevato come, malgrado la legge n. 100, molti inconvenienti permangono. Prima di tutto la molteplicità delle leggi. L'onorevole Milani ha detto che si fanno leggi a getto continuo, in modo che la legislazione italiana è diventata una selva selvaggia, e ormai riesce assai difficile, anche al tecnico, di orientarsi in questa materia.

L'onorevole Milani ha aggiunto che la preparazione delle leggi è spesso frettolosa, che le leggi sono spesso mal fatte e tecnicamente criticabili, che per molti decreti-legge manca una vera sostanza legislativa e ha concluso affermando la necessità di un riordinamento di questa materia, nel quale si stabilisca con maggiore precisione quali sono le materie che devono essere riservate al Parlamento, quali invece le materie in cui il Governo può legiferare. Infine, per mettere ordine all'intricata matassa della legislazione italiana, l'onorevole Milani propone di procedere a una revisione sistematica della vigente legislazione, che sfrondi il troppo e il vano, che distingua le norme legislative da quelle regolamentari, e renda il nostro ordinamento giuridico politico più chiaro ed accessibile a tutti.

Come vedete, onorevoli camerati, queste critiche sono serie; sono state fatte in tono molto discreto e misurato, ma devo aggiungere che esse hanno un gran fondamento di verità.

La molteplicità delle leggi è certamente un malanno, ma essa dipende in gran parte dalla struttura dello Stato moderno. Quando noi parliamo di leggi, dobbiamo evidentemente comprendere in questi termini tutte le norme giuridiche che vengono emanate dallo Stato, siano leggi in senso formale, siano leggi in senso sostanziale.

Orbene, onorevole Milani, non v'è dubbio che lo Stato moderno, con la sua attività molteplice, che spazia in tutti i campi, dalla cultura all'economia, deve necessariamente moltiplicare i suoi provvedimenti. Tanto più ciò è stato necessario al Governo fascista, il quale ha dovuto mettere mano a tutti i più grandi problemi che assillavano da decenni e decenni la vita italiana e ha dovuto avviare la soluzione. Ora, come era possibile tutto ciò, senza legiferare?

È vero, qualche volta la preparazione delle leggi è stata frettolosa; molte imperfezioni tecniche sono incorse in leggi italiane, e anche qualche errore. Devo però anche aggiungere che gli esempi che l'amico Milani ha portato sono alquanto remoti, di modo che io mi lusingo che in questi ultimi anni le cose siano andate meglio che per l'innanzi.

Certo l'inconveniente dipende da talune cattive abitudini che non sono fasciste; che anzi furono introdotte precisamente dai regimi e dai Governi antecedenti. Fu soprattutto durante la guerra, per necessità — del resto anche scusabile — che si cominciò a legiferare a getto continuo. La burocrazia prese l'abitudine di fare leggi e decreti con grande rapidità, e diventò intollerante di ogni esame, di ogni critica, di ogni seria meditazione sopra i provvedimenti che proponeva. Io devo però aggiungere che questo difetto va lentamente eliminandosi; ma, trattandosi di vecchie abitudini, non è facile estirparle a un tratto.

Devo anche aggiungere che il controllo che il Consiglio dei ministri esercita, anche dal punto di vista giuridico e formale, sui provvedimenti legislativi, sottoposti al suo esame è molto serio e un controllo molto serio esercita spesso personalmente il Capo del Governo. Ho motivo di sperare pertanto che i più gravi inconvenienti lamentati in questa materia possano fra non molto essere del tutto eliminati.

Le proposte dell'onorevole Milani sono serie, tanto serie che esse coincidono in gran parte coi risultati di studi già da me compiuti, in seguito ad incarico avutone dal Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri ha deciso gli studi per la formulazione di un pro-

getto di legge, nel quale sia fatta distinzione fra le materie che devono rimanere di competenza del Parlamento — salvo i casi eccezionali d'urgenza, e le materie che possono formare oggetto di provvedimenti del potere esecutivo.

Con questo disegno di legge molte materie secondarie, che danno luogo a decreti-legge, che poi bisogna convalidare, con ingombro dell'ordine del giorno della Camera e del Senato, potranno essere regolate per semplici decreti Reali.

Ma il campo costituzionale non esaurisce l'attività legislativa del Governo. Fuori del campo costituzionale propriamente detto, viene in prima linea la legislazione del lavoro, che è di particolare competenza del Ministero delle corporazioni, il quale l'ha sviluppata e perfezionata in maniera veramente degna della più alta lode. Ma alcuni dei provvedimenti riguardanti la legislazione del lavoro, particolarmente quelli relativi alle controversie del lavoro, hanno dovuto essere emanati su proposta del Guardasigilli. Devo citare soprattutto le norme per la risoluzione delle controversie individuali del lavoro, contenute nel decreto legislativo 2 febbraio 1928, n. 471, e che dettero poi luogo al Regio decreto 1º novembre 1928 sopra la costituzione di speciali sezioni di pretura e di tribunale destinate a giudicare di tali controversie.

La materia delle controversie individuali era già preveduta dalla legge fondamentale del 3 aprile 1926, la quale, dette facoltà al Governo di provvedere alla sua sistemazione mediante decreti legislativi.

La sistemazione non si poté fare immediatamente per le difficoltà derivanti soprattutto dall'esistenza delle varie giurisdizioni speciali da tempo create per talune categorie di controversie del lavoro. E perciò a qualcuno, nei primi momenti dell'applicazione della legge sui rapporti collettivi del lavoro, parve che vi fosse una lacuna nella legislazione italiana, e anzi, facendosi qualche confusione fra controversie collettive e controversie individuali, si lamentò che la magistratura del lavoro non sedesse che in pochi grandi centri e mancasse un magistrato più vicino ai lavoratori, e più a questi accessibile, che facesse rispettare i patti concordati nei contratti collettivi.

Ora la verità è questa, che le controversie collettive sono controversie fra organizzazioni, quindi fra organismi potenti, che hanno un'importanza spesso non soltanto regionale, ma nazionale: è dunque logico che tali con-

troversie vadano alla magistratura del lavoro presso le Corti d'appello. Ma il bisogno a cui era necessario provvedere e che era vivamente sentito concerneva la decisione delle controversie individuali del lavoro. Orbene col provvedimento in parola il problema si può dire risolto e, a quel che io so, la magistratura adempie egregiamente al nuovo compito che lo Stato ha voluto ad essa affidare.

Un altro provvedimento di importanza notevole e del quale hanno parlato alcuni nostri egregi colleghi, come l'onorevole Milani e l'onorevole Dudan, è l'unificazione legislativa del Regno, che il regime ha realizzato nel 1928.

Come tutti sanno, nelle provincie annesse erano state introdotte molte leggi italiane. I Codici vi erano stati introdotti per la parte che concerne la giustizia punitiva; vi erano stati cioè introdotti, non senza fatica, il Codice penale, e il Codice di procedura penale. Ma tuttavia nelle nuove provincie vigeva tuttavia la legislazione austriaca per quello che riguardava il diritto civile, il diritto commerciale e altre materie connesse, come il notariato.

Orbene noi abbiamo tagliato finalmente anche questo residuo di cordone ombelicale che ricollegava le nostre provincie redente ai paesi della monarchia defunta. Qualcuno può chiedere perchè abbiamo tanto tardato. In un primo tempo si tardò per un pregiudizio di carattere assai diffuso, anche fra i giuristi italiani; quello della superiorità della legislazione austriaca, vecchia leggenda ormai tramontata insieme a quella della superiorità della amministrazione austriaca.

La esperienza ha infatti dimostrato che i nostri codici del '65, e anche il nostro codice commerciale dell'82, pur con tutti i loro difetti, che nessuno di noi disconosce, non erano niente affatto inferiori alle leggi austriache e si potevano, senza temere che accadesse qualche catastrofe, introdurre anche nelle nuove provincie.

Il Governo quindi ha tagliato corto ed ha emanato un Regio decreto, con cui, a datare dal 1º luglio 1929 il codice civile, il codice di procedura civile, il codice di commercio e le leggi complementari connesse, sono estese alle nuove provincie. (*Approvazioni*).

Devo aggiungere che l'accoglienza fatta nelle nuove provincie a questo provvedimento è stata eccellente.

Molto probabilmente cinque o sei anni or sono le resistenze non sarebbero mancate.

Ma il lavoro di unificazione spirituale compiuto dal Fascismo ha operato con tanta

rapidità la fusione degli animi tra gli italiani delle vecchie e quelli delle nuove provincie, che l'unificazione legislativa, pure sulla base dei vecchi codici, ha ottenuto il consenso, si può dire unanime, delle patriottiche popolazioni delle Venezie Giulie e delle Venezie tridentine. Consentite che di questo fatto confortante io mi compiaccia vivamente. (*Applausi*).

Sono pochissime le voci discordanti, voci isolate di qualche interessato, il quale avendo studiato ed applicato il codice austriaco per decenni e decenni, si trova ora a disagio nel dover imparare un'altra legislazione.

Ma il sentimento delle popolazioni è diverso. Le popolazioni desiderano la unificazione legislativa per ragioni morali e politiche e anche per ragioni di interesse materiale rispettabilissime. Dalla diversità della legislazione derivano inconvenienti politici gravi, sentiti soprattutto dal ceto commerciale e industriale. Perchè proprio in queste materie, di così vivo interesse politico, la vantata legislazione austriaca è certamente inferiore alla nostra. (*Applausi*).

Un campo nel quale il Ministero della giustizia ha lavorato molto e tra molte difficoltà è il campo della disciplina delle professioni.

Non tutti sanno che la disciplina delle professioni spetta al Ministero della giustizia, almeno in massima parte, perchè c'è qualche professione che sfugge.

È incredibile quanto sia difficile regolare le professioni. È più facile fare la riforma costituzionale che stabilire lo statuto dei geometri o dei ragionieri (*Si ride*).

Ebbene siamo venuti a capo anche di queste difficoltà ed abbiamo emanato i seguenti provvedimenti:

Il Regio decreto 1º maggio 1928 per i chimici, il Regio decreto 11 febbraio 1929 per i periti industriali, il Regio decreto 11 febbraio 1929 per i geometri — difficile materia! — (*Si ride*) il Regio decreto 28 marzo 1929 sopra i commercialisti (materia anche più difficile per i conflitti tra dottori commercialisti e ragionieri e che siamo riusciti a compiutamente disciplinare con il Regio decreto-legge del 28 marzo 1929 sui limiti della professione di ragioniere). Vengono infine due provvedimenti che riguardano importantissime categorie di professionisti. Uno è il Regio decreto 12 febbraio 1928, che regola la professione giornalistica, provvedimento preveduto dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1925 e che sistema una delicatissima materia, credo, con universale soddisfazione,

perchè — come ebbi occasione di dire, inaugurando la Commissione superiore della Stampa — lo Stato fascista ha dato per il primo l'esempio di una disciplina professionale della Stampa che garantisce la vera libertà del giornalismo, che garantisce ai giornalisti un contratto di lavoro, una previdenza, una organizzazione professionale, e che ci è invidiata da molti altri paesi. E in ultimo devo ricordare il Regio decreto-legge 22 novembre 1928, che modifica e integra la legislazione che disciplina la professione di avvocato e di procuratore.

Questo tema è stato toccato qui da alcuni colleghi con molta passione di accenti e non senza qualche dissenso, perchè mentre da taluno si constatavano i buoni effetti prodotti dalla riforma del 1926, da qualche altro si è affermato che miglioramenti sensibili non vi sono stati.

Io mi trovo in un osservatorio, da cui le cose si vedono abbastanza bene, e debbo senza ottimismo e senza pessimismo affermare che, se lo stato di cose che noi abbiamo trovato era semplicemente deplorabile, miglioramenti seri si sono verificati.

Non si è ancora arrivati alla mèta, ed è naturale. Diciamo la verità: il Fascismo ha fatto una rivoluzione che è stata non solo una rivoluzione politica, ma anche una rivoluzione sociale. Ha spossato intere categorie di un potere che detenevano da tempi immemorabili.

Ora la classe degli avvocati è stata spossata. La classe degli avvocati deteneva in molti luoghi il potere in maniera quasi monopolistica. (*Approvazioni*).

SEVERINI. E quella dei professori universitari?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma i professori universitari sono pochi e concentrati in poche città.

SEVERINI. E quella dei giornalisti?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma allora tutte quante detenevano il potere!...

SEVERINI. Perchè parlare soltanto degli avvocati?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Perchè indubbiamente gli avvocati, per il loro numero, per la loro influenza dovunque diffusa, costituivano il nucleo della classe politica dominante nel periodo prefascista. È inutile, onorevole Severini, è proprio così. Io appartengo alla classe, posso parlare con libertà di giudizio...

*Una voce.* Appartiene anche a quell'altra! A tutte e due!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Posso quindi parlare con obbiettività di giudizio. Bastava del resto vedere il numero degli avvocati di cui erano costituite le Camere del passato...

*Una voce.* Ce ne sono parecchi ancora.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Ce ne sono parecchi ancora, ma non troppi certamente, come in altri tempi.

Ora questo primo fatto non ci poteva guadagnare certo le simpatie di molti avvocati. Ma poi c'erano delle altre ragioni forse ancora più profonde, ed è che la psicologia degli avvocati, come la psicologia dei giuristi, è eminentemente conservatrice: anche quando l'avvocato si iscriveva ai più accesi partiti di sinistra e si dichiarava sovversivo, era nell'animo profondamente conservatore. (*Approvazioni*). Come volete che accettasse da un momento all'altro un tipo di Stato, un ordinamento giuridico così diverso da quello che aveva considerato come perfetto, anzi come l'unico possibile, sin dai banchi delle Università? Non basta. La rivoluzione ha significato, in un certo periodo, necessariamente illegalità: non era possibile si potesse fare una rivoluzione, rispettando le leggi di ieri, non era possibile che si abbattesse lo Stato liberale con l'osservanza scrupolosa delle sue leggi.

Ed allora in questo periodo di necessario illegalismo, la profonda coscienza legale degli avvocati, come di altri giuristi, era offesa. E questa è un'altra ragione per cui i miei egregi colleghi, professionisti della toga, non potevano essere completamente favorevoli al Fascismo.

Queste cose sono cambiate? Sì. E sono cambiate in gran parte perchè gli avvenimenti si sono maturati, perchè la storia ha camminato. Sono venuti innanzi i giovani: fra i nuovi avvocati vi sono molti giovani fascisti che sono stati formati nella lotta rivoluzionaria, nelle avanguardie, nella Milizia, nel partito. E poi, noi abbiamo sostituito una nuova legalità alla vecchia legalità, abbiamo creato finalmente l'ordinamento legale dello Stato fascista, in modo, che oggi chi vuole osservare la legge, deve osservare la legge fascista, e chi ha spirito di legalità deve essere ossequiente al Fascismo.

Pertanto io sono ottimista sull'avvenire fascista della classe forense ed aggiungo che la legislazione professionale che noi abbiamo creata si è rilevata in pratica una buona legislazione.

La nuova legge professionale tende ad una rigorosa selezione tecnica e morale, il risultato della quale dovrà essere una diminuzione notevole nel numero degli avvocati.

Per divenire avvocati bisogna oggi avere una laurea, aver fatto cinque anni di pratica, e aver superato un esame che si dà solo a Roma, con una severità per cui viene eliminato talvolta, persino il sessanta per cento dei candidati. È una selezione così severa, che fra qualche anno darà i suoi frutti, sarà, non vi è dubbio il mezzo più efficace per l'elevazione intellettuale, morale e politico di questa classe nobilissima di professionisti. (*Approvazioni*).

A questo proposito debbo dichiarare che intendo resistere energicamente alle sollecitazioni, che mi vengono da più parti, di rendere più agevole l'ingresso alla professione, con disposizioni transitorie, le quali rinvierebbero a tempo indeterminato l'applicazione della legge. Mi duole che interessi individuali saranno colpiti, ma nell'interesse della stessa classe degli avvocati e di tutta la Nazione io terrò fermo, durissimamente fermo.

Continuiamo, se non vi dispiace, in questo elenco di provvedimenti. Abbiamo emanato in materia di locazione di beni immobili urbani il Regio decreto del giugno 1928 con cui si stabilisce la fine di ogni limitazione in materia di affitti col 30 giugno 1930. Anzi con lo stesso Regio decreto 3 giugno 1928 furono liberate dai vincoli preesistenti molte categorie di alloggi.

Questo grave problema confido si possa risolvere senza eccessive difficoltà, purchè da ogni parte ci si metta buona volontà; purchè da parte degli inquilini non si pensi di poter avere eternamente le case a prezzo politico e da parte dei proprietari non si abusi di una libertà che è stata concessa nell'interesse nazionale e non nell'interesse di alcuna particolare categoria.

Un'attività legislativa di grande importanza ha richiesto la stipulazione degli Accordi lateranensi. Tutto il nostro diritto ecclesiastico ha dovuto esser riveduto. Anche i nostri ordinamenti amministrativi subirono radicali trasformazioni, che richiederanno nuovi provvedimenti, per i quali il Parlamento ha del resto, già concesso al Governo i necessari poteri.

Veniamo ora alla riforma dei codici.

Giustamente gli onorevoli camerati Morrelli ed Albertini hanno avvertito che la formazione dei nuovi Codici è cosa molto seria e che una rapidità eccessiva in questa materia non potrebbe che essere dannosa. Il Fa-

scismo deve lasciare monumenti legislativi che siano degni di lui, non opere frettolose. Noi calcoliamo la durata del Fascismo a secoli e quindi dobbiamo calcolare la durata dei nostri codici a parecchi decenni.

Ciò significa che i nuovi Codici dovranno esser frutto di seria e ponderata elaborazione. Tale profonda elaborazione è necessaria anche perchè la riforma dei codici, che fu pensata inizialmente come una riforma tecnica è, deve essere essenzialmente riforma politica e riforma politica vuol dire introduzione dello spirito fascista in tutta la legislazione. Ciò importa una revisione completa di tutti gli istituti, fatta dal punto di vista della dottrina fascista, con spirito fascista. Un simile lavoro di revisione richiede la direzione e il controllo personale del Guardasigilli, responsabile dell'indirizzo politico delle riforme. Anche per questa ragione la preparazione dei nuovi codici richiede un certo tempo.

Ad ogni modo il programma è questo. Prima di tutto i codici punitivi, il codice penale e il codice di procedura penale. Io dichiaro di avere rallentato il lavoro di preparazione degli altri codici per condurre innanzi rapidamente la preparazione della nuova legislazione penale. E questo per una ragione evidente, perchè il codice penale e quello di rito penale sono i codici politici per eccellenza; poichè quello della funzione punitiva era il campo che i residui del liberalismo ingombrava di più.

L'opera di preparazione del progetto di codice penale è stata assai ardua e necessariamente non breve, ma ora stiamo finalmente per raccogliere i frutti del lungo lavoro. Compilato assai rapidamente il progetto preliminare, lo pubblichiamo in quattro lingue: italiano, francese, inglese e tedesco e lo inviamo per esame alla Magistratura, agli ordini forensi, alle Facoltà universitarie.

Raccogliemmo così una messe ingente di osservazioni, critiche e proposte, che fu sottoposta, insieme al progetto, all'esame di una Commissione di dotti di ogni scuola, i quali hanno studiato il progetto preliminare durante più di un anno ed hanno compilato una pregevole relazione, con osservazioni che hanno recato un notevole contributo alla elaborazione del Codice. Sono infine stati interpellati tutti i Ministeri ed anche da questi, specialmente dal Ministero degli esteri, abbiamo raccolto osservazioni e proposte importanti.

Tutto questo materiale che forma molti volumi è in via di pubblicazione. In base ad esso ho proceduto alla verifica del progetto

preliminare e alla compilazione del progetto definitivo.

Posso annunciare alla Camera che il progetto definitivo è alle stampe, con la relazione molto voluminosa e molto importante, e calcolo che tra un mese o due possa essere inviato alla Commissione interparlamentare per l'esame prescritto dalla legge. Siamo, come vedete, all'epilogo di questi lavori.

Il Codice di procedura penale era di più facile preparazione anche perchè implica in minor numero e meno importanti le questioni di principio.

Fra poche settimane sarà pubblicato pertanto anche il progetto preliminare di Codice di procedura penale, che sarà pure inviato, per esame e parere alla Magistratura, al Foro, alle Facoltà universitarie. Dopo di che senza ulteriori formalità di Commissione, di cui in un codice di tal genere, non si sente il bisogno, si procederà alla redazione del progetto definitivo. È da credere pertanto che entro l'anno o al massimo, nei primissimi mesi dell'anno venturo saranno pronti i testi definitivi del codice penale e del Codice di procedura penale.

Dopo il Codice penale e il Codice di procedura penale penso di pubblicare il primo libro del Codice civile, il quale è urgente perchè la riforma del matrimonio che si è fatta in esecuzione degli Accordi lateranesi, implica evidentemente un mutamento di tutta la nostra legislazione in materia di diritto familiare.

È urgente anche per un'altra ragione, perchè la politica demografica del Governo ha riflessi notevoli su tutto il diritto di famiglia, che deve esser messo in armonia con le nuove direttive demografiche dell'azione dello Stato.

Pertanto il primo libro del Codice civile sarà pubblicato con precedenza su tutti gli altri.

Ritengo pure urgente la riforma del Codice di procedura civile. Come vedremo fra poco la nostra giustizia civile è in crisi; crisi dovuta all'aumento grandissimo del lavoro giudiziario, di fronte al quale sempre più inadeguato appare il numero dei magistrati. Bisogna sveltire, semplificare le forme, rendere il procedimento civile più snello e agile. Semplificare più che si può, significa risparmiare attività giudiziaria. Inoltre la promulgazione del Codice di procedura civile è necessaria per poter riformare l'ordinamento giudiziario.

Ho riservato per ultimo il Codice di commercio. Non perchè sia l'ultimo per ordine ed importanza, nè perchè vi abbia poca sim-

patia. Ma in verità non sembra questo il momento più propizio per riformare le nostre leggi commerciali. Viviamo ancora in periodo di assestamento economico, e più ancora forse che di assestamento, di trasformazione. È dunque prudente attendere che questo periodo di transizione sia passato, che l'assestamento sia compiuto. Ed allora sarà possibile codificare norme che dovranno aver vigore per trenta o quaranta anni.

La crisi del dopo-guerra, per esempio, ha dato luogo ad una politica di interventzionismo da parte dello Stato in materia di società commerciali. Mi domando: a cose stabilizzate, si potrà mantenere questa legislazione? O dovremo invece studiare modificazioni e adattamenti? Pertanto dichiaro che sono molto esitante a procedere ad una riforma affrettata del Codice di commercio in un periodo economico di transizione.

Ciò non significa che fra un anno o due, quando la situazione economica si avvierà ad una definitiva stabilizzazione, la questione della riforma del Codice di commercio non possa essere ripresa in esame. Ciò non significa neanche che la riforma di singole parti della legislazione commerciale, come ad esempio quella del fallimento, non possa essere, per particolari motivi di urgenza, affrettata.

Questa materia dei fallimenti è stata molto toccata. Evidentemente siamo in un periodo (che si avvia verso la fine), in cui la questione dei fallimenti è divenuta scottante. Confesso che, come dicevo interrompendo l'onorevole camerata Manaresi, preferisco gli 11.000 fallimenti del '28 agli 800 del 1920. Questi davvero erano un fatto anormale e patologico. Tale restrizione inusitata del numero dei fallimenti significava che l'economia italiana batteva una falsa strada, e che nessuna selezione si operava naturalmente fra le Aziende commerciali.

Ora è proprio il fallimento il principio della salute; perciò l'aumento del numero dei fallimenti verificatisi in questi ultimi, è il sintomo più sicuro della crisi necessaria e risanatrice.

E veniamo all'ordinamento giudiziario.

Parlare della Magistratura italiana è per me sempre motivo di alta soddisfazione, perchè più vivo accanto ad essa, più mi convinco delle sue altissime virtù di carattere che si conservano integre in mezzo a difficoltà numerose, della sua dottrina, la quale è veramente elevata, della sua disciplina e del suo patriottismo. Anche e specialmente del suo patriottismo, perchè lo spirito del Fascismo, e qui confermo ciò che

ha detto l'onorevole Morelli, è penetrato nella Magistratura più rapidamente che in ogni altra categoria di funzionari e di professionisti.

Posta di fronte alla nuova legislazione fascista, la magistratura italiana, piena di dottrina, di senso pratico, ne ha penetrato completamente lo spirito, l'interpreta e l'applica con piena fedeltà.

E a questo proposito è pur doveroso tributare un alto elogio alla Corte di Cassazione, la quale, proprio in questo campo della comprensione dello spirito del Regime e della sua legislazione, ha dato esempi luminosi. Mi si consenta qualche citazione: La Cassazione a sezioni unite, nella sua sentenza del 28 luglio 1928, riconosceva solennemente, prima ancora che la legislazione l'avesse consacrato, il valore della Carta del Lavoro, e stabiliva che « la Carta del Lavoro, anche nelle parti non sanzionate da legge, deve essere considerata come un documento interpretativo dello spirito giuridico e della concezione sociale del regolamento dei rapporti del lavoro e deve servire di norma per la più esatta comprensione delle disposizioni positive regolatrici delle relazioni fra capitale e lavoro. La Carta del Lavoro quindi, se non ha ancora, in tutte le sue disposizioni, forza di legge, è tuttavia da considerarsi come un insieme di principi generali superiore alla legge stessa ».

Nella sentenza del 1º dicembre 1926 — bade, quasi due anni e mezzo fa — la Cassazione rendeva omaggio alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e stabiliva: « La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è parificata all'esercito e le offese a lei rivolte sono considerate offese all'esercito ».

In materie di offese al Capo del Governo, il 26 novembre 1926 decideva: « Non è vietato al cittadino di interessarsi della vita politica del Paese, è vietato soltanto d'intralciare con offese alla disciplina nazionale l'opera di ricostruzione del Governo fascista ».

A proposito delle sentenze emanate dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, con sentenza del 5 dicembre 1926, la Cassazione stabiliva: « Contro le sentenze di condanna pronunziate dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato non è ammesso ricorso per cassazione, a norma dell'articolo 7 della legge 25 novembre 1926, neppure nei casi indicati dal capoverso dell'articolo 500 del Codice di procedura penale ».

Potrei moltiplicare gli esempi, e non soltanto della Cassazione, ma anche dei giudici minori, delle Corti d'appello, che hanno giu-

dicato come Magistratura del lavoro, dei tribunali e perfino degli umili pretori, i quali hanno collaborato col Governo in maniera mirabile nel momento più difficile del problema degli affitti, e hanno applicato la legislazione sindacale e corporativa e la Carta del Lavoro con una comprensione profonda del loro significato e del loro alto valore politico e sociale.

Pertanto affermo che è coi fatti che la magistratura italiana ha dimostrato di essere aderente allo spirito del Fascismo. Qualche eccezione isolata, subito repressa, non può che confermare la regola. Pertanto, come Guardasigilli fascista, devo mandare alla Magistratura fascista italiana il mio più reverente e più cordiale saluto. (*Applausi*).

Detto dello spirito della Magistratura, dobbiamo dire qualche cosa del suo lavoro. Come va il lavoro giudiziario? Non molto bene, bisogna confessarlo. Non sono molto soddisfatto, non di ciò che i magistrati fanno — ciò che fanno, fanno benissimo — ma di ciò che non possono fare, perchè il lavoro giudiziario è cresciuto in maniera enorme, mentre il numero dei magistrati è diminuito.

La prima piaga della nostra giustizia, specialmente di quella civile, è proprio la insufficienza del numero dei magistrati. Questi sono 4000, su per giù quanti erano nel 1865, là dove i procedimenti civili e commerciali, nei soli vecchi confini, sono cresciuti in maniera impressionante: erano in cifra tonda 314,000 nel 1920, 376,000 nel 1921, 443,000 nel 1922, 472,000 nel 1923, 527,000 nel 1924, 541,000 nel 1925, 583,000 nel 1926: 633,000 nel 1927, 618,000 nel 1928, cioè sono in 8 anni raddoppiati.

Vi è poi un'altra causa meno importante, delle difficoltà in cui versa il lavoro giudiziario, ma che pure ha un certo valore ed è la causa a cui accennava l'onorevole Albertini: cioè la cattiva distribuzione del lavoro. L'onorevole Albertini, non senza ragione, notò che mentre i tribunali e gli uffici giudiziari dei centri più importanti sono oberati di lavoro, quelli dei piccoli centri lavorano meno. Vi è stato insomma un fenomeno di concentrazione urbanistica anche in questo campo, per cui la giustizia è diventata pletorica nei grandi centri e piuttosto anemica nei centri minori.

Tale concentrazione deriva da due ordini di ragioni. Innanzi tutto dalla soppressione di uffici giudiziari nei centri più piccoli, soppressione che è stata certamente utile, ma che, come tutte le cose di questo mondo, ha avuto

anche il suo lato dannoso. Viene poi la tendenza generalissima a gravitare verso le grandi città. Quando si tratta di rivedere le circoscrizioni, tutti vogliono venire a Roma, tutti vogliono andare a Milano, tutti vogliono andare a Napoli. Non solo i magistrati, ma anche i litiganti. Se si viene a ritoccare la circoscrizione della Corte d'Appello di Roma, si ha subito un plebiscito di tutti i paesi vicini, che non vogliono andare nè ad Aquila nè a Perugia, ma vogliono venire a Roma. Quindi plethora nei grandi centri, anemia nei piccoli: conseguenza, la sperequazione del lavoro. È questo uno stato di cose non privo di inconvenienti e che va meditato.

E poi in ultimo vi è la complicazione delle forme processuali, le quali hanno una parte non indifferente nella plethora del lavoro giudiziario.

Quali i rimedi dell'attuale disagio?

Il primo rimedio è quello di aumentare il numero dei magistrati. Mi dispiace, ma io sarò costretto, fra non molto, a fare al mio collega delle finanze una richiesta di aumento in questo senso. In alcuni centri non si va più avanti.

Un altro rimedio sarà quello di semplificare le forme procedurali. Ciò non piacerà a tutti: piacerà certamente ai magistrati, perchè si risolverà in una diminuzione del loro lavoro. Ma pur bisognerà tagliare, ridurre le forme, e qualche volta diminuire le così dette garanzie dei litiganti. È quello che ho già fatto nel progetto di Codice di procedura penale che sarà pubblicato fra poco, e che sono sicuro non piacerà a taluno, perchè taglierà corto a molte lungaggini.

La Magistratura, devo dirlo, fa quello che può, ed anche a questo proposito devo citare ad esempio la Cassazione del Regno, prima fra le magistrature del Regno non solo in grado gerarchico, ma anche in lavoro ed in responsabilità.

La Cassazione ha espletato un lavoro immenso, perchè nel 1928 ci furono 4150 ricorsi civili e 12,440 ricorsi penali con un aumento notevole sugli anni precedenti, perchè nel 1927 i ricorsi civili sono stati 3,194 e 11,060 i ricorsi penali. Ebbene tutto questo lavoro è stato sbrigato ed è stato esaurito in poco più di un anno.

Nel 1928 sono state emanate 4,946 decisioni civili, più dei ricorsi presentati e nei primi mesi del '29 si sono già decisi tutti i ricorsi del '28 e anche 400 del '29, in totale 2,500 ricorsi.

Nel campo penale ugualmente. Nel 1928 furono pronunziate 11,176 sentenze.

Questo grande lavoro non trova riscontro in nessuna altra amministrazione della giustizia. Nessun paese è litigioso come il nostro e nessun paese ricorre in Cassazione così facilmente come il nostro.

La conseguenza più grave di questa massa di ricorsi è data dalla difficoltà in cui si trova la Cassazione di avere una giurisprudenza uniforme, perchè la molteplicità dei ricorsi implica la molteplicità delle sezioni, e facilmente può verificarsi che una sezione ignori quello che fa l'altra. Devo dire che questo pericolo è stato intravisto dal Guardasigilli e dal Presidente della Cassazione assai presto, e che si è subito provveduto, presentando al Parlamento e facendo approvare la legge 28 giugno 1928, n. 1486, che istituisce presso la Corte di Cassazione del Regno, l'Ufficio del ruolo.

Questo Ufficio, composto di pochi magistrati, ma giovani e valentissimi, fa un lavoro davvero imponente. Esso esamina preliminarmente tutti i ricorsi, stabilisce le questioni giuridiche che essi implicano, ne ricerca i precedenti giurisprudenziali, e compila così, per ciascuna causa, un quadro dei suoi termini precisi e della giurisprudenza della Cassazione in materia. In tal modo la Sezione chiamata a decidere il ricorso, rapidamente ed esattamente informata, decide sulla scorta della precedente giurisprudenza della Corte, e il mantenimento della uniformità della giurisprudenza viene facilitato.

Dirò che l'Ufficio ruolo ha dato risultati eccellenti. Negli 8 mesi del 1928 ha esaminato e studiato 3000 ricorsi e nei primi mesi del 1929 ne ha già studiati 2000. Conseguenza del lavoro dell'Ufficio nel ruolo è stata l'uniformità della giurisprudenza della Cassazione. Il fine pertanto, per cui fu costituita la Cassazione unica, può dirsi oramai pienamente attuato.

Circa la carriera dei magistrati, vero è che essa non è molto rapida. Se ne lamenta la lentezza, ma questa lentezza è naturale. Essa dipende dal fatto che esiste una necessaria sperequazione tra il numero dei magistrati che appartengono ai gradi inferiori e quelli dei gradi superiori.

Vi sono circa 3000 giudici di fronte a circa 900 consiglieri d'appello e ci vogliono certamente 25 anni per arrivare in Corte d'appello.

Mi sono preoccupato di questa lentezza e con una serie di provvedimenti, inquadrati nella futura riforma degli ordinamenti giudiziari, ho dato più ampio respiro alla carriera, aprendo diverse vie per accedere ai gradi

superiori, in modo che ciascun magistrato secondo i suoi meriti e le sue aspirazioni, possa, sia per la via del concorso, più ardua e più rapida, sia per quella dello scrutinio più tranquilla ma più sicura, più o meno rapidamente, ma sempre in seguito ad una selezione accurata, accedere ai gradi superiori.

Colla nomina dei reggenti di pretura si ottiene un altro risultato: si prepara la separazione delle carriere, che permetterà, pur senza creare una gerarchia di carriere, di rendere molto più rapido l'avanzamento dei magistrati ai gradi superiori.

Non dirò della retribuzione dei magistrati, perchè i provvedimenti che sono davanti il Parlamento, se giovano a tutti i funzionari dello Stato, giovano particolarmente ai magistrati. Questo si deve riconoscere al Governo fascista: che esso ha posto i magistrati, nel piano generale degli impiegati, in una situazione di vero privilegio. Ogni miglioramento concesso agli impiegati si ripercuote in maniera particolarmente favorevole rispetto ai magistrati.

Sull'Amministrazione penitenziaria non ho molto da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole Albertini. All'Amministrazione penitenziaria è riservato un compito importantissimo: preparare la riforma penitenziaria che deve essere connessa con la riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Riguardo ai culti la discussione amplissima fatta nei giorni scorsi ha dato modo al Governo di manifestare le sue idee in materia, e di esporre il suo piano di azione per l'applicazione del Concordato in seguito ai nuovi rapporti stabiliti tra la Chiesa e lo Stato. Posso quindi concludere.

Ogni periodo ha i suoi compiti: il compito dell'Amministrazione della giustizia nel primo periodo del Regime fascista è stato quello di liquidare i residui giudiziari della rivoluzione.

In un secondo periodo abbiamo dovuto preparare la nuova legalità fascista, e riformare lo spirito della magistratura.

Questi due periodi del mio lavoro, onorevoli camerati, sono stati duri e travagliati; nessuno più di me può dirlo.

Ma oramai essi sono chiusi; ci avviamo oramai al terzo periodo, nel quale bisogna completare la riforma legislativa, e nel quale si deve, onorevoli camerati, adempiere a un alto, grande compito: fare sempre e ad ogni costo, giustizia!

La legge doveva diventare fascista. Ma il Fascismo, creata la legge, deve osservarla e farla osservare.

Fare giustizia! È questo l'ammonimento che ci viene dal Duce; è un ammonimento che noi dobbiamo ascoltare con riverenza e seguire con fedeltà. (*Vivissimi prolungati applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Veniamo ora agli ordini del giorno.

Il primo è quello dell'onorevole Mazzini, sottoscritto anche dagli onorevoli De Martino, Ferracini, Tumedei, Redenti, Olivetti, Rotigliano, Di Mirafiori e Vacchelli. Ne do lettura:

« La Camera, convinta che la segregazione cellulare costituisca un sistema oramai superato di giustizia punitiva, perchè senza avere alcun speciale effetto moralizzatore rivela la sua crudeltà anti-umana nell'altissima percentuale dei casi di alienazione mentale che si verificano nei penitenziari, invita il Governo a esaminare se non convenga introdurre opportune riforme in questo campo ».

L'onorevole Mazzini ha facoltà di svolgerlo.

MAZZINI. Rinuncio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della giustizia, lo accetta?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Circa l'ordine del giorno dell'onorevole Mazzini, sopra l'abolizione della segregazione cellulare, posso assicurare che nel nuovo codice di procedura penale questo problema è affrontato, e, spero, risolto anche con soddisfazione dei sottoscrittori del detto ordine del giorno. Quindi prego di convertirlo in raccomandazione.

MAZZINI. Ringrazio l'onorevole ministro e converto il mio ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno che è stato svolto dall'onorevole Barbiellini Amidei. Ne do nuovamente lettura:

« La Camera raccomanda al Governo che nel lavoro di riforma dei codici sia, nel Codice civile, chiaramente stabilito il complesso dei principi e delle regole definenti la natura delle acque del soprasuolo e del sottosuolo.

« Cosicchè le leggi speciali sulle basi dei principi giuridici contenuti nel maggior testo legislativo, il Codice, limitino la loro azione a favorire l'incremento delle attività, che in relazione ai tempi si possano sviluppare a beneficio della nazione e della civiltà ».

Onorevole ministro, lo accetta?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'onorevole Barbiellini chiede che nella compilazione del nuovo codice ci-

vile siano posti i principi fondamentali relativi al regime delle acque.

Non ho nessuna difficoltà ad accontentarlo; e accetto quest'ordine del giorno come raccomandazione.

BARBIELLINI AMIDEI. Ringrazio l'onorevole ministro e converto l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Verdi:

« La Camera, tenuto presente che il numero di magistrati non potrà, per difficoltà di reclutamento e per esigenze di bilancio, essere aumentato in proporzione del crescente lavoro degli uffici giudiziari, fa voti che si proceda con la maggiore possibile sollecitudine alla riforma dell'ordinamento giudiziario, semplificando il funzionamento della giustizia, in base al quale dovrà compiersi la riforma dei codici di rito ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho già risposto, nel mio discorso, in merito a quanto è chiesto in detto ordine del giorno, e non ho nulla da aggiungere.

VERDI. Sono soddisfatto di quanto ha detto l'onorevole ministro, e ritiro quindi il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno che è già stato svolto dall'onorevole Manaresi:

« La Camera, mentre attende dall'opera appassionata e dall'alta competenza del ministro guardasigilli e dei suoi valenti collaboratori i nuovi Codici dell'Era Fascista, invoca disposizioni che valgano, in materia fallimentare, a rendere più spedite le procedure, più oculata la scelta dei curatori ed a togliere la consuetudine purtroppo invalsa di assegnare le più complesse e proficue procedure sempre agli stessi vecchi professionisti, più noti per il loro recente passato antifascista che per la loro competenza professionale, disponendo invece che, a parità di merito, esse debbano essere affidate a professionisti sicuramente devoti al Regime, specie se essi volontariamente e con sacrificio prestano la loro opera ardente e gratuita alle istituzioni del Regime e del Partito ».

Onorevole ministro della giustizia, accetta quest'ordine del giorno?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'ordine del giorno del camerata Manaresi è diviso in due parti; la seconda è più delicata della prima.

Nella prima si invita il Governo, nella riforma del Codice di commercio, a disciplinare in modo rigoroso l'istituto del fallimento. Siamo perfettamente d'accordo con quello che è detto nell'ordine del giorno Manaresi, il quale su questo può essere rassicurato.

La seconda parte riguarda una materia molto delicata, quale è quella della scelta dei curatori, cioè di una materia di incarico giudiziario. Mi consenta l'onorevole Manaresi di pregarlo di non insistere su questo punto, perchè non credo che il Guardasigilli possa imporre alla Magistratura la scelta degli incaricati giudiziari.

Questo non significa che il concetto insito in quest'ordine del giorno non sia per me giustissimo. Ma è evidente che in questo campo il ministro non può fare nulla.

MANARESI. È per me assai importante che l'On. Ministro riconosca giusto quanto è stato da me affermato.

Ringrazio pertanto l'onorevole ministro e ritiro il mio ordine del giorno, convertendolo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Tutti gli ordini del giorno essendo stati ritirati o convertiti in raccomandazione, procederemo all'esame dei capitoli, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Si dia lettura dei singoli capitoli dello stato di previsione.

ALDI MAI, segretario, legge:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930 (Tabella A). — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 3,750,000.

Capitolo 2. Acquisto di libri per le biblioteche, lire 13,500.

Capitolo 3. Manutenzione locali, lire 55 mila.

Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero, lire 35,000.

Capitolo 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 80,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale lire 110,000.

Capitolo 7. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 120,000.

Capitolo 8. Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 — Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria, lire 60,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 160,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,500.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 90,000.

Capitolo 13. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Debito vitalizio*. — Capitolo 15. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*), lire 42,000,000.

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 265,000.

*Spese per l'Amministrazione giudiziaria*. — Capitolo 17. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (*Spese fisse*), lire 104,965,000.

Capitolo 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 80,395,000.

Capitolo 19. Uscieri giudiziari — Stipendi, supplementi di servizio attivo, lire 6,350,000.

Capitolo 20. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario — Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria — Indennità varie per i consiglieri esperti della Magistratura del lavoro a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, lire 2,000,000.

Capitolo 21. Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex-regime austro-ungarico (*Spese fisse*), lire 2,022,000.

Capitolo 22. Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico, lire 45,000.

Capitolo 23. Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, canoni diversi — Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti, lire 165,000.

Capitolo 24. Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara — Acquisto dei mobili degli uffici medesimi pei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, lire 20,000.

Capitolo 25. Compensi ai componenti il tribunale superiore delle acque, lire 30,000.

Capitolo 26. Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 27. Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, lire 100,000.

Capitolo 28. Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi, lire 40,000.

*Spese di giustizia.* — Capitolo 29. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre, 1924, n. 2271) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500,000.

Capitolo 30. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 — articolo 3, lettera B del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e articolo 33 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 — articolo 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500,000.

Capitolo 31. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie, degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000,000.

*Spese per servizi speciali.* — Capitolo 32. Somministrazione di fondi all'Amministra-

zione degli archivi notarili per contributo dello Stato, lire 5,000,000.

Capitolo 33. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero), lire 15,000.

*Spese per l'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.* — Capitolo 34. Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (*Spese fisse*), lire 10,000,000.

Capitolo 35. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, lire 64,000,000.

Capitolo 36. Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea; diarie a componenti di Commissioni e Consigli — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicazione giurido-criminale e alla Società di patronato dei liberati dal carcere, lire 1,200,000.

Capitolo 37. Mantenimento e trasporto dei detenuti; provviste e servizi di ogni genere occorrenti agli stabilimenti di pena e relativi uffici; trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari, lire 80,000,000.

Capitolo 38. Mantenimento e trasporto dei corrigendi dei vari istituti di prevenzione governativi e privati; provviste e servizi di ogni genere occorrenti per i ricoverati governativi e relativi uffici, lire 8,000,000.

Capitolo 39. Servizio delle manifatture carcerarie, lire 15,500,000.

Capitolo 40. Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati adibiti a istituti di prevenzione e di pena, lire 4 milioni.

Capitolo 41. Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (*Spese fisse*), lire 140,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 42. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 apr-

le 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75 anno di età (articolo 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*), lire 157,000.

Capitolo 43. Retribuzione al personale avventizio, lire 60,000.

Capitolo 44. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853; 11 novembre 1923, n. 2395; 31 dicembre 1923, n. 3127; 21 maggio 1924, n. 1200; 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) (*Spese fisse*), lire 9,040,000.

Capitolo 45. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, lire 20,000.

*Servizi di culto nelle provincie ex regime Austro-Ungarico.* — Capitolo 46. Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime Austro-Ungarico (*Spese fisse*), lire 6,200,000.

Capitolo 47. Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle provincie dell'ex regime Austro-Ungarico, lire 500,000.

*Spese per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.* — Capitolo 48. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena, lire 14,000,000.

*Costruzioni di edifici carcerari.* — Capitolo 49. Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) (*Spesa ripartita, per memoria*).

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — Spese generali, lire 4,694,000.

Debito vitalizio, lire 42,265,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria lire 196,132,000.

Spese di giustizia, lire 24,000,000.

Spese per servizi speciali, lire 5,015,000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 182,840,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 454,946,000.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — Spese generali lire 9,277,000.

Servizi di culto nelle nuove provincie, lire 6,700,000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti, di prevenzione e di pena, lire 14,000,000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 29,977,000.

PRESIDENTE. Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 484,923,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario legge:

#### Appendice N. 1.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (*Tabella B*). — Titolo I. — *Entrata ordinaria.* — Categoria I. — *Entrate effettive.* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 10,811,510.

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 200,000.

Capitolo 3. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 3,700,000.

*Proventi diversi.* — Capitolo 4. Quota di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 3,700,000.

Capitolo 5. Ricuperi e proventi diversi, lire 350,000.

Capitolo 6. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

Titolo II. — *Entrata straordinaria.* — Categoria I. — *Entrate effettive.* — *Contributi.* — Capitolo 7. Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero, lire 470,000.

Capitolo 8. Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese per miglioramenti economici al clero del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli arriccoli 5 e 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 31 marzo 1925, n. 364, e 7 maggio 1927, n. 694, lire 68,000,000.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 9. Esazione e ricupero di capitali, lire 3,680,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite patrimoniali, lire 14,711,510.

Proventi diversi, lire 4,060,000.

Totale del titolo I. Entrata ordinaria, lire 18,771,510.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Contributi, lire 68,470,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Esazione di capitali, lire 3,680,000.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 72,150,000.

*Riassunto per categorie*. — Categoria I. *Entrate effettive* (parte ordinaria e straordinaria), lire 87,241,510.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*, lire 3,680,000.

PRESIDENTE. Totale generale (entrate reali), 90,921,510 lire.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabella C). — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 1.275,000.

Capitolo 2. Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per commissioni varie — Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale, lire 30,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 30,000.

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie, lire 30,000.

Capitolo 5. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria, lire 182,550.

Capitolo 6. Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione — Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi — Spese postali e telegrafiche, lire 46,625.

Capitolo 7. Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e negli uffici finanziari in provincia, lire 233,000.

*Debito vitalizio*. — Capitolo 8. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 725,000.

*Contributi allo Stato*. — Capitolo 9. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (*Spesa obbligatoria*), lire 352,500.

*Imposte e tasse*. — Capitolo 10. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati

e sui fondi rustici (*Spese obbligatorie*), lire 600,000.

*Spese di liti e contrattuali*. — Capitolo 11. Spese di liti e di coazione — Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere — Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*), lire 210,000.

*Spese patrimoniali*. — Capitolo 12. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache — Manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,050,000.

Capitolo 13. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione, lire 40,000.

Capitolo 14. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi — Doti dipendenti da pie fondazioni — Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,070,000.

Capitolo 15. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 525,000.

Capitolo 16. Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edifici annessi, lire 400,000.

*Spese disposte da leggi e decreti legislativi*. — Capitolo 17. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 320,000.

Capitolo 18. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses — Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 90,000.

Capitolo 19. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 1,216,000.

Capitolo 20. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 430,000.

Capitolo 21. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 479,000.

Capitolo 22. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*), lire 97,000.

Capitolo 23. Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione, lire 3,000.

Capitolo 24. Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi — Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364; 7 maggio 1927, n. 694 e disposizioni precedenti) (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 74,508,000.

*Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.* — Capitolo 25. Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero — Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero, lire 415,800.

Capitolo 26. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza, lire 480,000.

Capitolo 27. Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero, lire 60,000.

Capitolo 28. Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani, lire 6,000.

*Spese diverse.* — Capitolo 29. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 30. Retribuzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 31. Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato, lire 200,000.

Capitolo 32. Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 60,000.

Capitolo 33. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 34. Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze, lire 557,730.

*Fondi di riserva.* — Capitolo 35. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 517,900.

Capitolo 36. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 100,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 37. Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzioni di edifici ecclesiastici

anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra, lire 120,000.

Capitolo 38. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737), lire 83,200.

Capitolo 39. Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze, lire 55,000.

Capitolo 40. Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (sesta delle sette annualità), lire 488,095.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali.* — Capitolo 41. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili di ufficio) (*Spesa obbligatoria*), lire 3,680,110.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 1,827,175.

Debito vitalizio, lire 725,000.

Contributi allo Stato, lire 352,500.

Imposte e tasse, lire 600,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 210,000.

Spese patrimoniali, lire 3,085,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 77.143,000.

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero, lire 961,800.

Spese diverse, lire 972,730.

Fondi di riserva, lire 617,900.

Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 86,495,105.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 746,295.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*, lire 3,680,110.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 4,426,405.

*Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 87,241,400.

Categoria II. Trasformazione di capitali, lire 3,680,110.

PRESIDENTE. Totale generale (Spese reali) lire 90,921,510.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1929

ALDI MAI, segretario, legge:

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabelle B e C.). — Titolo I. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Parte ordinaria.* — Entrata, lire 18 milioni e 771,510.

Spesa, lire 86,495,105.

Differenze in meno, lire 67,723,595.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Parte straordinaria.* — Entrata lire 68,470,000.

Spesa, lire 746,295.

Differenza in più, lire 67,723,705.

*Riepilogo della categoria prima.* — *Parte ordinaria e straordinaria* (insieme). — Entrata, lire 87,241,510.

Spesa, lire 87,241,400.

Differenze in più, lire 110.

Titolo II. — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire 3,680,000.

Spesa, lire 3,680,110.

Differenze in meno, lire 110.

*Riassunto generale delle differenze.* — Differenze della categoria prima — *Entrate e spese effettive*, in più, lire 110.

Differenze della categoria seconda — *Trasformazione di capitali*, in meno, lire 110.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi allegati.

MORELLI GIUSEPPE, segretario, legge:

*Elenco N. 1.*

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

*Spesa ordinaria.*

Capitolo 8. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 9. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo 10. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terrag-

gere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo 12 Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo 14 Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capitolo 15. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 17. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo 18. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie sopresse. Assegni ai cononicati della Cattedrale di Girgenti.

Capitolo 20. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo 24. Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694 e disposizioni precedenti).

Capitolo 30. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo 33. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

*Spesa straordinaria.*

Capitolo 41. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

*Elenco N. 2.*

SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED ALTRE, PER LE QUALI SI POSSONO AUTORIZZARE APERTURE DI CREDITO, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

*Spesa ordinaria.*

Capitolo 2. Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie. Indennità di giro agli ispettori provinciali di mis-

sione, trasloco, trasferta ed altre al personale.

Capitolo 10. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione. spese per atti, contratti, ipoteche, terraggerie ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo 12. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

### Elenco N. 3.

CAPITOLI I CUI STANZIAMENTI POSSONO ESSERE AUMENTATI MEDIANTE DECRETI REALI IN APPLICAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 41 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

#### Spesa ordinaria.

Capitolo 1. Personale di ruolo. Stipendi e supplementi di servizio attivo.

Capitolo 8. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 34. Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

#### Spesa straordinaria.

Capitolo 38. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Capitolo 39. Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Passiamo all'appendice n. 2.

ALDI MAI, segretario, legge:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabella D). — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. — Capitolo 1. Rendite consolidate diverse, lire 1.078,100.

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 40,000.

Capitolo 3. Censi, canoni e livelli — Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente, lire 330,000.

*Proventi diversi*. — Capitolo 4. Ricuperi e proventi diversi, lire 58,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Contributi*. — Capitolo 5. Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato al termine dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1929, n. 906, e dell'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, lire 1.100.000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati*. — Capitolo 6. Prezzo di vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione, lire 120,000.

Capitolo 7. Esazione di somme di spettanza di enti conservati, lire 70,000.

*Riassunto per titoli*. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rendite patrimoniali, lire 1,448,100.

Proventi diversi, lire 58,000.

Totale del titolo I. *Entrata ordinaria*, lire 1,506,100.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Contributi, lire 1,100,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 1,290,000.

*Riassunto per categorie*. — Categoria I. *Entrate effettive* (Parte ordinaria e straordinaria), lire 2,606,100.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*, lire 190,000.

PRESIDENTE. Totale generale (Entrate reali), lire. 2,796,100

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabella E). — Parte prima. — *Spese proprie dell'Amministrazione* — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1.

Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale — Indennità pel Consiglio d'amministrazione ed altre al personale, lire 28,500.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 31,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 5,000.

Capitolo 4. Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, lire 9,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia, lire 7,000.

Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di stampa, lire 10,500.

*Spese di liti e contrattuali.* — Capitolo 7. Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali e bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 5,200.

*Imposte e tasse.* — Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 187,000.

*Spese patrimoniali.* — Capitolo 9. Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spesa obbligatoria*), lire 425,000.

Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse — Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 11,600.

Capitolo 11. Adempimento di pie fondazioni e ufficiature delle chiese (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 271,000.

*Spese disposte da leggi e decreti legislativi.* — Capitolo 12. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.

Capitolo 13. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religione (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 40,000.

Capitolo 15. Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese

collegiate che, ai termini della legge 10 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 572,000.

*Spese varie.* — Capitolo 16. Spese casuali, lire 3,200.

Capitolo 17. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 500.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Fondi di riserva.* — Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.

Capitolo 20. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.* — Capitolo 21. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 22. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*), lire 70,000.

Parte Seconda. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 23. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670.

Capitolo 24. Erogazioni di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi di Sant'Alessio, lire 76,070.

Capitolo 25. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 120,360.

Capitolo 26. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), per memoria.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 27. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, per memoria.

*Riassunto.* — Parte prima. *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 91,000.  
Spese di liti e contrattuali, lire 5,200.  
Imposte e tasse, lire 187,000.  
Spese patrimoniali, lire 707,600.  
Spese disposte da leggi e decreti legislativi. lire 1,312,000.  
Spese varie, lire 3,700.  
Fondi di riserva, lire 100,500.  
Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria*, lire 2,407,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 2,597,000.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo primo (*Spese ordinaria*), lire 199,100.

Titolo secondo (*Spesa straordinaria*), per memoria.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 199,100.

Insieme (*Parte prima e seconda*), 2,796,100 lire.

PRESIDENTE. Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1<sup>o</sup> LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabelle D ed E). — Categoria I. — *Entrate e spese effettive.* — *Spesa:* Parte prima — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 2,407,000.

Parte seconda — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 199,100.

*Entrata:* Titolo I — Entrata ordinaria, lire 1,506,100.

Titolo II — Entrata straordinaria, 1,100,000 lire.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Spesa:* Parte prima — Titolo II — Spesa straordinaria, lire 190,000.

*Entrata:* Titolo II — Entrata straordinaria, lire 190,000.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi allegati.

MORELLI GIUSEPPE, segretario, legge:

*Elenco N. 4.*

SPESA OBBLIGATORIE E D'ORDINE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL FONDO DI RELIGIONE E DI BENEFICENZA NELLA CITTÀ DI ROMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1<sup>o</sup> LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

*Spesa ordinaria.*

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo 7. Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo 9. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.

Capitolo 11. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentrazione di religiose.

Capitolo 15. Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Capitolo 17. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 21. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.

Capitolo 22. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo 25. Fondo a disposizione.

*Elenco N. 5.*

SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED ALTRE, PER LE QUALI SI POSSONO AUTORIZZARE APERTURE DI CREDITO, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.<sup>1)</sup>

*Spesa ordinaria.*

Capitolo 1. Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale,

Capitolo 7. Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali, e bollo sui mandati.

Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

*Elenco N. 6.*

CAPITOLI I CUI STANZIAMENTI POSSONO ESSERE AUMENTATI MEDIANTE DECRETI REALI IN APPLICAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 41 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

*Spesa ordinaria.*

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'appendice N. 3.

ALDI MAI, segretario, legge:

STATO DI PREVISIONE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI BOLOGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabella F). — *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 325,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 490.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate e ricuperi diversi ed eventuali, lire 47,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive, lire 862,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 43,000.

Capitolo 7. Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità, giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità, lire 5,000.

Totale del movimento capitali, lire 48,000.

Totale generale delle entrate, lire 910,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28, lire 1,116,289.73.

PRESIDENTE. Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario, lire 2,026,289.73.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Spesa.* — Spese di competenza. *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 436,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 45,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 5,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 1,000

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 270,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 3,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923; n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 20,000.

Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 60,000.

Totale delle spese effettive, lire 840,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 70,000.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1929

PRESIDENTE. Totale generale, lire 910,000.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Riassunto.* — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 862,000.

Spesa, lire 840,000.

Differenze in più, lire 22,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 48,000.

Spesa, lire 70,000.

Differenze in meno, lire 22,000.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza.* — Totale generale delle entrate, lire 910,000.

Totale generale delle spese, lire 910,000.

*Riassunto generale.* — Entrata complessiva, lire 2,026,289.73.

Spesa complessiva, lire 910,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1927-28), lire 1,116,289.73.

STATO DI PREVISIONE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI FIRENZE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. — *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 435,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 818,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate e ricuperi diversi ed eventuali, lire 103,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondersi al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 14,114.

Totale delle entrate effettive lire 1,370,114.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 7. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 199,000.

Capitolo 8. Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità, giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione sovrana 3 marzo 1927) (3ª annualità), lire 10,000.

Totale del movimento di capitali, lire 209,000.

Totale generale delle entrate, lire 1,579,114.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28, lire 101,639.48.

PRESIDENTE. Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario, lire 1,680,753.48.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Spesa.* — Spese di competenza. — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 794,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 107,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 15,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 45,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 330,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 4,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 15,000.

Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2579, lire 14,114.

Capitolo 11. Fondo di riserva, lire 35,000.

Totale delle spese effettive, lire 1,359,114.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 12. Rivestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 220,000.

PRESIDENTE. Totale generale delle spese, lire 1,579,114.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, *segretario, legge:*

*Riassunto.* — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 1,370,114.

Spesa, lire 1,359,114.

Differenza in più, lire 11,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 209,000.

Spesa, lire 220,000.

Differenza in meno, lire 11,000.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza.* — Totale generale delle entrate, lire 1,579,114.

Totale generale delle spese, lire 1,579,114.

*Riassunto generale.* — Entrata complessiva, lire 1,680,753.48.

Spesa complessiva, lire 1,579,114.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1927-28), lire 101,639.48.

STATO DI PREVISIONE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI MILANO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. — *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 240,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 392,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate e ricuperi diversi ed eventuali, lire 40,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 8 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 8,292.

Totale delle entrate effettive, lire 680,292.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 7. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 5,000.

Capitolo 8. Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità, giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità, lire 4,000.

Totale del movimento dei capitali, lire 9,000.

Totale generale delle entrate, lire 689,292.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28, lire 565,810.63.

PRESIDENTE. Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario, lire 1,255,102.63.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, *segretario, legge:*

*Spesa.* — Spese di competenza. — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 437,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 50,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 2,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, *per memoria.*

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 135,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 2,000.

Capitolo 7. Contributi ed altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio, lire 5,000.

Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 8,292.

Capitolo 11. Fondo di riserva, lire 25,000.

Totale delle spese effettive, lire 664,292.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 12. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 25,000.

PRESIDENTE. Totale generale delle spese, lire 689,292.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, *segretario, legge:*

*Riassunto.* — Entrate e spese di competenza. — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 680,292.

Spesa, lire 664,292.

Differenza in più, lire 16,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 9,000.  
Spesa, lire 25,000.

Differenza in meno, lire 16,000.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza.* — Totale generale delle entrate, lire 689,292.

Totale generale delle spese, lire 689,292.

*Riassunto generale.* — Entrata complessiva, lire 1,255,102.63.

Spesa complessiva, lire 689,292.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1927-28), lire 565,810.63.

STATO DI PREVISIONE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI NAPOLI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. — *Entrata.* — Entrate di competenza. — *Entrate effettive.* —

Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 398,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 680,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate e ricuperi diversi ed eventuali, lire 108,000.

Capitolo 5. Contributi di altri economati generali nelle spese di Amministrazione, lire 80,000.

Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 13,696.

Totale delle entrate effettive, lire 1,279,696.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 7. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 520,000.

Totale generale delle entrate, lire 1,799,696.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28, lire 988,301.14.

PRESIDENTE. Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario, lire 2,787,997.14.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Spesa.* — Spese di competenza. — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 958,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 85,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 9,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 7,500.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 152,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 4,500.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 15,000.

Capitolo 10. Assegni al personale Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 13,696.

Capitolo 11. Fondo di riserva, lire 33,000.

Totale delle spese effettive, lire 1,277,696.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 12 Rinvestimento di capitali estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 522,000.

PRESIDENTE Totale generale delle spese, lire 1,799,696.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Riassunto.* — Entrate e spese di competenza. — *Entrate e spese effettive.* — Entrata lire 1,279,696.

Spesa, lire 1,277,696.

Differenza in più, lire 2,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 520 mila.

Spesa, lire 522,000.

Differenza in meno, lire 2,000.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza.* — Totale generale delle entrate, lire 1,799,696.

Totale generale delle spese, lire 1,799,696.

*Riassunto generale.* — Entrata complessiva, lire 2,787,997.14.

Spesa complessiva, lire 1,799,696.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1927-28), lire 988,301.14.

STATO DI PREVISIONE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI PALERMO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. — *Entrata.* — Entrate di competenza. — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 245,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 494,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate e ricuperi diversi ed eventuali, lire 90,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 150,000.

Totale delle entrate effettive, lire 579,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 11,000.

Totale generale delle entrate, lire 590,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28, lire 252,479.67.

PRESIDENTE. Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario, lire 842,479.67.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Spesa.* — Spese di competenza. *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 383,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 45,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 1000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, *per memoria.*

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 119,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 1000

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del

regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 15,000.

Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 15,000.

Totale delle spese effettive, lire 579,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 11,000.

PRESIDENTE. Totale generale delle spese, lire 590,000.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Riassunto.* — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 579,000.

Spesa, lire 579,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 11,000.

Spesa, lire 11,000.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza.* — Totale generale dell'entrata, lire 590,000.

Totale generale della spesa, lire 590,000.

*Riassunto generale.* — Entrata complessiva, lire 842,479.67.

Spesa complessiva, lire 590,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1927-28), lire 252,479.67.

STATO DI PREVISIONE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI TORINO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. — *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 2,100,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 150,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate e ricuperi diversi ed eventuali, lire 100,000.

Capitolo 5. Contributi di altri economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive lire, 2,350,000

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 1,020,000.

Capitolo 7. Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978

(Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3<sup>a</sup> annualità, lire 20,000.

Totale del movimento di capitali, lire 1,040,000.

Totale generale delle entrate, lire 3,390,000

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28, lire 706,051.63.

PRESIDENTE. Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario, lire 4,096,051.63.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Spesa.* — Spese di competenza. *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 695,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 278,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 100,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 60,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 750,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 4,000.

Capitolo 7. Contributi ed altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 330,000.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 18,000.

Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 50,000.

Totale delle spese effettive, lire 2,285,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 1,105,000.

PRESIDENTE. Totale generale delle spese, lire 3,390,000.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario legge:

*Riassunto.* — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 2,350,000.

Spesa, lire 2,285,000.

Differenza, in più lire 65,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 1,040,000.

Spesa, lire 1,105,000.

Differenza, in meno lire 65,000.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza.* — Totale generale delle entrate, lire 3,390,000.

Totale generale delle spese, lire 3,390,000.

*Riassunto generale.* — Entrata complessiva, lire 4,096,051.63.

Spesa complessiva, lire 3,390,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1927-28), lire 706,051.63.

STATO DI PREVISIONE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI VENEZIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. — *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 43,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 286,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate e ricuperi diversi ed eventuali, lire 75,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 100,000.

Totale delle entrate effettive, lire 504,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 16,000.

Totale generale delle entrate, lire 520,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28, lire 175,233.12.

PRESIDENTE. Totale generale delle entrate compreso l'avanzo finanziario, lire 695,233.12.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Spesa.* Spese di competenza. *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 400,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 32,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 1,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 500.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 45,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 500.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 15,000.

Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 10,000.

Totale delle spese effettive, lire 504,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 16,000.

PRESIDENTE. Totale generale delle spese, lire 520,000.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Riassunto.* — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 504,000.

Spesa, lire 504,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 16,000.

Spesa, lire 16,000.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza.* — Totale generale dell'entrata, lire 520,000.

Totale generale della spesa, lire 520,000.

*Riassunto generale.* — Entrata complessiva, lire 695,233.12.

Spesa complessiva, lire 520,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1927-28), lire 175,233.12.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI DI BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PALERMO, TORINO E VENEZIA PER L'ESER-

CIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Redditi patrimoniali, lire 3,786,000.

Proventi dei benefici vacanti, 2,910,000 lire.

Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla corte dei conti, *per memoria*.

Entrate e ricuperi diversi ed eventuali, lire 563,000.

Contributi fra Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 330,000.

Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 36,102.

Totale delle entrate effettive, 7,625,102 lire.

*Movimento di capitali.* — Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 1,813,000

Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità, giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978. (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità, lire 40,000.

Totale del movimento di capitali, lire 1,853,000.

Totale generale delle entrate, lire 9,478,102

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28, lire 4,005,805.40.

PRESIDENTE. Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario, lire 13,483,907.40.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Spesa.* — Spese di competenza. *Spese effettive.* — Spese di personale e generali di amministrazione, lire 4,103,000.

Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 642,000.

Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 133,000.

Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 114,000.

Pensionari, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 1,801,000.

Spese diverse e casuali, lire 19,000.

Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 330,000.

Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 103,000.

Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 36,102.

Fondo di riserva, lire 228,000.

Totale delle spese effettive, lire 7,509,102.

*Movimento di capitali.* — Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 1,969,000.

PRESIDENTE. Totale generale delle spese, lire 9,478,102.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge:

*Riassunto.* — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 7,625,102.

Spesa, lire 7,509,102.

Differenze in più, lire 116,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 1,853,000.

Spesa, lire 1,969,000.

Differenze in meno, lire 116,000.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza.* — Totale generale delle entrate, lire 9,478,102.

Totale generale delle spese, lire 9,478,102.

*Riassunto generale* — Entrata complessiva, lire 13,483,907,40.

Spesa complessiva, lire 9,478,102.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1927-28), lire 4,005,805,40.

#### Appendice N. 4.

STATO DI PREVISIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. (Tabella G). — Parte I. *Entrata.* — Gestione degli archivi. *Entrate effettive.* — *Entrate ordinarie.* — Capitolo 1. Contributo dello Stato per le spese di esercizio, lire 5,000,000.

Capitolo 2. Prelevamenti dal Fondo dei sopravanzi per eventuale integrazione del conto corrente postale, *per memoria*.

Capitolo 3. Entrate patrimoniali — Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 50,000.

Capitolo 4. Proventi ordinari degli archivi — Diritti e tasse di archivio, lire 5 milioni e 800,000.

Capitolo 5. Entrate e recuperi diversi:

a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo dei sopravanzi, lire 400,000.

b) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi, lire 9,500.

c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati, lire 250,000.

d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra, lire 60,000.

e) Entrate e recuperi ordinari diversi, lire 75,000.

*Entrate straordinarie.* — Capitolo 6. Proventi straordinari:

a) onorari prescritti, lire 50,000;

b) entrate straordinarie diverse, lire sette mila.

Totale delle entrate straordinarie, lire 57 mila.

Gestioni speciali. — *Partite che si compensano nelle spese.* — Capitolo 7. Entrate di pertinenza dello Stato:

a) ritenute per l'Opera di previdenza, *per memoria*;

b) ritenute per imposta di ricchezza mobile, lire 550,000;

c) imposta complementare sul reddito, lire 20,000;

d) ritenuta per fondo di garanzia, lire 5 mila;

e) ritenuta per tasse di bollo, lire 5,000;

f) altre ritenute, *per memoria*.

Capitolo 8. Entrate pertinenti a terzi:

a) onorari a notari cessati ed ai loro eredi; lire 400,000.

b) quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 17,000;

c) contributo alle spese di concorso per le nomine a notaro (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria*.

Capitolo 9. Entrate di pertinenza di diversi, lire 6,000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1,003,000.

*Riassunto dell'entrata.* — Gestione degli archivi (*Entrate effettive*): Entrate ordinarie: Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravanzi, lire 5,000,000.

Altre entrate ordinarie, lire 6,644,500.

Entrate straordinarie: Proventi straordinari, lire 57,000.

Gestioni speciali: Partite che si compensano nelle spese, lire 1,003,000.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1929

PRESIDENTE. Totale delle entrate, lire 12,704,500.

Metto a partito questo titolo.

(È approvato).

ALDI MAI, segretario, legge.

Parte II. Spesa. — Gestione degli archivi. Spese effettive. — Spese ordinarie. — Capitolo 1. Spese patrimoniali:

a) Locali e mobili, lire 300,000.

b) Imposte e tasse, lire 36,000.

c) Oneri patrimoniali, lire 4,500.

Capitolo 2. Spese di amministrazione:

a) Personale:

Stipendi, lire 4,500,000.

Supplementi di servizio attivo, lire 800,000.

Pensioni, lire 700,000.

Indennità per una sola volta invece di pensione, lire 150,000.

b) Locali in affitto, lire 625,000.

c) Spese di ufficio, lire 275,000.

Capitolo 3. Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato, lire 375,000.

Capitolo 4. Altre spese ordinarie:

a) Spese per il completamento, la regolarizzazione e il riordinamento delle schede dei notari cessati (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati, lire 35,000.

c) Spese per l'Amministrazione centrale:

Forniture di bollettari e di altri stampati, lire 70,000.

Ispezioni agli archivi, lire 10,000.

Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato, lire 50,000.

d) Spese casuali, lire 20,000.

e) Anticipazione di quote di stipendio cedute, lire 60,000.

f) Altre spese ordinarie, lire 50,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notari e per il personale degli archivi medesimi, lire 40,000.

Capitolo 6. Fondo per le spese impreviste, lire 145,000.

Totale spese ordinarie, lire 8,270,500.

Spese straordinarie. — Capitolo 7. Spese per il personale e diverse:

a) Personale straordinario, *per memoria*.

b) Indennità temporanea mensile, lire 810,000.

c) Supplenze, missioni e tramutamenti, lire 100,000.

d) Sussidi, lire 20,000.

e) Spese straordinarie diverse, lire 120 mila.

Totale delle spese straordinarie, lire 1 milione e 50,000.

Gestioni speciali. *Partite che si compensano nelle entrate*. — Capitolo 8. Somme dovute allo Stato:

a) della ritenuta per l'Opera di previdenza, *per memoria*.

b) della imposta di ricchezza mobile lire 550,000.

e) dell'imposta complementare su reddito, lire 20,000.

d) delle ritenute per il fondo di garanzia, lire 5,000.

e) della ritenuta per tassa di bollo, lire 5,000.

f) delle altre ritenute, *per memoria*.

Capitolo 9. Somme dovute a terzi:

a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi, lire 400,000.

b) per quote di stipendio cedute ad aziende private, sequestrate o pignorate, lire 17,000.

c) spese di concorso per nomine a notaro (articolo 36 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria*.

Capitolo 10. Somme dovute a diversi, lire 6,000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1,003,000.

PRESIDENTE. Metto a partito questo totale.

(È approvato).

*Riassunto della spesa*. — Gestione degli archivi (*Spese effettive*): Spese ordinarie, lire 8,270,500.

Spese straordinarie, lire 1,050,000.

Gestioni speciali: Partite che si compensano nell'entrata, lire 1,003,000.

Totale delle spese, lire 10,323,500.

PRESIDENTE. Metto a partito questo totale.

(È approvato).

*Riepilogo*. — Entrate, lire 12,704,500.

Spese, lire 10,323,500.

Avanzo previsto, lire 2,381,000.

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari

di culto, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

ART. 2.

La quota di spesa, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, rimasta tuttora da inscrivere in bilancio, è rinviata agli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1929-30 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 25 « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364; 7 maggio 1927, numero 694, e disposizioni precedenti) », senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

ART. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso all'appendice n. 2, della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso all'appendice n. 2 della presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novem-

bre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).

(È approvato).

ART. 7.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30.

(È approvato).

ART. 8.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex austriaci. Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, di cui all'articolo 3, comma 3°, del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali. Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel registro italiano. Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione nelle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402. Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380 concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, recante ulteriore proroga del termine stabilito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928; abrogazione del Regio decreto-legge 3 agosto 1925, numero 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, contenente modificazioni alle norme riguardanti l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza nonchè la nomina e lo stato del sottotenente maestro di banda;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 124, riguardante l'autorizzazione al Governo del Re per la

cessione gratuita dell'ex « Casa del Popolo » in Roma all'Opera Nazionale del Dopolavoro; Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 103, riguardante l'approvazione del contratto per la cessione al Governatorato di Roma dell'ex-Caserma Serristori, detta anche Luciano Manara, in Roma;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, recante modifica alla circoscrizione di alcune provincie;

Facoltà al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse;

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930: (11 e 11-bis)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	233
Voti contrari . . . . .	5

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex-austriaci. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'articolo 3, comma 3°, del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 220: (4 e 5)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	234
Voti contrari . . . . .	4

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il

termine per la classificazione delle navi nel registro italiano — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione nelle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380 concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili (8, 9, 24 e 28):

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	234
Voti contrari . . . . .	4

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, recante ulteriore proroga del termine stabilito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: (85)

Presenti e votanti . . . . .	234
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	235
Voti contrari . . . . .	3

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione Nazionale Madri, Vedove e Famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra: (29)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	236
Voti contrari . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928; abrogazione del Regio decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-judoslava: (46)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	236
Voti contrari . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente

proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo: (47)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	236
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio Decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, contenente modificazioni alle norme riguardanti l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza nonchè la nomina e lo stato del sottotenente maestro di banda: (50)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	235
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro: (53)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	237
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 124, riguardante l'autorizzazione del Governo del Re per la cessione gratuita dell'ex « Casa del Popolo » in Roma all'Opera nazionale del dopolavoro — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 103, riguardante l'approvazione del contratto per la cessione al Governatore di Roma dell'ex Caserma Serristori, detta anche Luciano Manara, in Roma: (56 e 57)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	237
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, recante modifica alla circoscrizione di alcune provincie: (83)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	235
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Facoltà al Regio Governo di determinare con Decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse: (75)

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	235
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Amicucci — Angelini — Antonelli — Arcangeli — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Baccich — Bagnasco — Baisrocchi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Basile — Benni — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Borghese — Bottai — Bruni — Buttafochi.

Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Cascella — Catalani — Ceci — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Colbertaldo — Colucci — Cristini — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Diaz — Di Belsito — Donzelli — Ducrot — Dudan.

Elefante.

Fantucci — Farinacci — Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fier Giulio — Fornaciari — Forti — Franco — Fregonara — Fusco.

Gaetani — Gangitano — Garelli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Giardina — Giordani — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Grandi — Guglielmotti — Guidi Dario.

Igliori — Irianni.

Josa — Jung.

Landi — Lantini — Leale — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lusignoli.

Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Maresi — Mandragora — Manganelli — Maracchi — Maraviglia — Marcucci — Marinelli

— Mariotti — Martire — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Mes-  
sina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Mi-  
lani — Misciattelli — Molinari — Monastra —  
Morelli Giuseppe — Morètti — Mottola Raf-  
faele — Muzzarini.

Natoli — Negrini.

Oggianu — Olmo — Oppo — Orsolini-Cen-  
celli.

Pace — Pala — Palmisano — Panunzio —  
Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — Pa-  
voncelli — Peglion — Pennavaria — Peretti  
— Perna — Pezzoli — Pierantoni — Pierazzi  
— Pirrone — Polverelli — Postiglione — Preti  
— Protti.

Racheli — Radio de Radiis — Raffaeli —  
Ranieri — Razza — Redaelli — Re David —  
Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ridolfi — Ri-  
ghetti — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo —  
Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch —  
Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Salvi Giunio — Salvo Pietro — Savini —  
Scarfotti — Schiavi — Serena Adelchi — Se-  
rono Cesare — Severini — Sirca — Sorgenti  
— Spinelli — Stame — Starace Achille —  
Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Tecchio  
— Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici —  
Trigona — Tròilo — Turati.

Valery — Vassallo Ernesto — Verdi —  
Vergani — Vezzani — Viglino.

Zanicchi — Zingali — Zugni Tauro.

*Sono in congedo:*

Begnotti — Berta.

Caccese — Crisafulli-Mondio.

Ferri Francesco.

Giuriati Domenico.

Jannelli.

Macarini Carmignani — Maresca di Serra-  
capriola — Marescalchi — Mulè.

Orlandi.

Palermo — Parea — Pottino — Putzolu.

Romano Michele.

Sansanelli.

Tullio.

Ungaro.

Vassallo Severino — Verga — Vianino.

Zaccaria Pesce.

*Sono ammalati:*

Alfieri.

Mantovani.

Vaselli.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Ardissonne — Arnoni.

Banelli — Bertacchi — Biancardi — Bor-  
riello Biagio — Bruchi — Brunelli.

De La Penne — Di Mirafiori-Guerrieri —  
Domeneghini — Durini.

Ercole.

Fancello — Fani — Fossa.

Gaddi-Pepoli — Gianturco — Gibertini —  
Gorio.

Imberti.

Maggi Carlo Maria — Malusardi — Mazza  
de' Piccioli — Miori — Muscatello.

Nicolato.

Olivetti.

Paoloni — Pesenti Antonio — Peverelli —  
Porro — Puppini.

Restivo — Ricciardi Roberto.

Santini — Scotti — Serpieri — Storace  
Cinzio.

Tumedei.

Varzi — Vascellari — Viale.

### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani la Camera terrà  
Comitato segreto per la discussione del suo  
bilancio alle ore 16.

Avverto, poi, che la Camera è convocata  
in seduta pubblica mercoledì alle ore 21.

La seduta termina alle 20.20.

### Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

#### COMITATO SEGRETO

1. — Conto consuntivo delle spese interne  
della Camera dei deputati dell'esercizio finanzia-  
rio 1927-28. (Doc. V)

2. — Progetto di bilancio delle spese interne  
della Camera dei deputati per l'esercizio finan-  
ziario 1929-30. (Doc. V-bis)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

